SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 agosto 1995

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

Ministero della sanità

LINEE-GUIDA n. **2/95.**

Attuazione della carta dei servizi nel Servizio sanitario nazionale.

95A4971

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. **365.**

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia già dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attività di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*
CORONAS, *Ministro dell'interno*
CORCIONE, *Ministro della difesa*
MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1994, n. **775.**

Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, che prevede l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e la sua articolazione a livello regionale;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, il quale dispone che «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 2»;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albo professionale

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

2. L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti è articolato a livello regionale.

3. I direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e quelli degli uffici provinciali del lavoro di Trento e Bolzano provvedono, su presentazione di domanda, all'iscrizione nell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti residenti nel territorio di competenza.

Art. 2.

Privi della vista

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 3.

Iscrizione e cancellazione

1. All'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i cittadini italiani privi della vista diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma conseguito ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) certificato, rilasciato dalla unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui è stato conseguito il diploma, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento delle funzioni di terapista della riabilitazione. Detta certificazione non deve essere di data anteriore a novanta giorni al momento della domanda di iscrizione.

3. I terapisti della riabilitazione non vedenti, iscritti all'albo di cui all'art. 1, sono cancellati quando vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione stessa.

4. Qualora la gestione del suddetto albo professionale comporti oneri diversi da quelli propri del normale funzionamento dei competenti uffici ministeriali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto l'importo del contributo a carico degli iscritti, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, e la relativa disciplina.

Art. 4.

Iscrizioni transitorie

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti sono iscritti all'albo professionale di cui all'art. 1 del presente decreto, su presentazione dei seguenti documenti:

a) certificato di cui alla lettera *b)* del precedente art. 3;

b) dichiarazione del o dei datori di lavoro da cui risulta che il lavoratore ha svolto mansioni di massaggiatore o massofisioterapista per non meno di cinque anni di effettivo servizio, di cui almeno due nel periodo immediatamente precedente al momento della presentazione dei documenti.

Art. 5.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, sono ammessi i normali ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 259

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— La legge n. 482/1968 reca: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

— La legge n. 113/1985 reca. «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti».

— La legge n. 29/1994 reca. «Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D Lgs n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente. «3. A norma dell'art 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le unita sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'università competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

— Il comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 29/1994 prevede che: «Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti».

Nota all'art 4.

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 29/1994 è il seguente:

«Art. 6 *(Norme transitorie)*. — 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'art. 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione».

95G0404

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 1995.

Disciplina della pesca della cappasanta *(Pecten Jacobaeus)* nell'ambito dei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il reg. CE 1626/94 sulle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca del Mediterraneo;

Tenuto conto che la taglia minima per i molluschi dalla normativa comunitaria è fissato in 100 mm;

Considerata la necessità di disciplinare la pesca della «cappasanta» *(Pecten Jacobaeus)* nell'ambito dei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone al fine di ottimizzare la gestione della risorsa disponibile, sensibilizzare ed indirizzare i pescatori al razionale prelievo della specie impedendo altresì la conflittualità con altre categorie di pescatori;

Sentito il Sottocomitato molluschi bivalvi che ha reso, all'unanimità, parere favorevole nella seduta del 4 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone nei giorni consentiti la pesca della cappasanta è ammessa per un quantitativo non superiore a 50 kg per ciascun membro dell'equipaggio con il limite massimo di 350 kg per unità abilitata.

2. Ogni esemplare pescato può presentare nella misurazione uno scostamento non superiore al 10% della taglia minima di 100 mm.

Art. 2.

1. Ai fini dei controlli sui limiti quantitativi di cui all'art. 1, il capo del compartimento competente per territorio, sulla base della valutazione delle zone ove per consuetudine è maggiormente esercitata la pesca della cappasanta, individua le località ove obbligatoriamente deve essere sbarcato il prodotto totale pescato.

Art. 3.

1. Al fine di poter aggiornare i dati sulla disponibilità della risorsa cappasanta sarà effettuato con cadenza bimestrale un monitoraggio a cura del Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano per i compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia e dal Laboratorio di biologia dell'Università di Trieste per il compartimento marittimo di Monfalcone.

2. Per eseguire il monitoraggio di cui al comma 1 l'unità che sarà indicata dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, potrà essere impiegata anche in giorni in cui non è consentita l'attività di pesca, con facoltà di commercializzazione del pescato.

Art. 4.

1. Entro il 30 giugno 1996, sulla base dei risultati scientifici acquisiti, si provvederà all'emanazione di eventuali nuove norme sulla pesca della cappasanta nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995
Registro n 2 Risorse agricole, foglio n 176

95A5128

DECRETO 21 luglio 1995.

Istituzione della zona di tutela biologica nell'ambito del compartimento marittimo di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/1965 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, e in particolare l'art. 98;

Vista la relazione scientifico-tecnica redatta dall'unità operativa del battello oceanografico «Daphne II» della regione Emilia-Romagna - centro ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, dalla quale si evince che le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali hanno reso l'area di cui all'art. 1 del presente decreto particolarmente idonea per la riproduzione di varie specie marine di importanza economica-commerciale e per l'attività di ricerca scientifica finalizzata soprattutto allo studio e al controllo dei fenomeni eutrofici;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva locale per la pesca marittima di Ravenna nella seduta del 18 novembre 1994;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta congiunta del 20 febbraio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una zona di tutela biologica nel tratto di mare a forma rettangolare delle acque del compartimento marittimo di Ravenna individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

a) lat. 44° 23′ 26′ N;
long. 12° 35′ 6′ E;

b) lat. 44° 22′ 54′ N;
long. 12° 35′ 18′ E;

c) lat. 44° 22′ 50′ N;
long. 12° 34′ 49′ E;

d) lat. 44° 23′ 21′ N;
long. 12° 34′ 37′ E.

Art. 2.

1. Nella zona di mare indicata dall'articolo precedente è vietato l'esercizio della pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo.

2. Nella zona di mare indicata dall'articolo precedente può essere consentita, con apposito provvedimento di concessione del capo del compartimento marittimo di Ravenna, la mitilicoltura.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti sono puniti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1995
Registro n 2 Risorse agricole, foglio n 182

95A5127

DECRETO 26 luglio 1995.

Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;

Visto il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione del 19 gennaio 1994 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio del 21 maggio 1991 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri;

Visto il regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi dei prodotti della pesca negli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993 concernente adozione del quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996;

Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;

Considerato che il citato piano, accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente il rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso che per quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una più efficiente utilizzazione delle risorse biologiche;

Considerato altresì che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1992-96 risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca, previste dal citato piano triennale 1994-96;

Ritenuto che, in conformità con le indicazioni del piano triennale, può essere fissato in 10.500 tsl per la flotta oceanica ed in 9.200 tsl per i restanti segmenti della flotta il plafond di nuove licenze, che possono essere concesse nel periodo di validità del medesimo piano triennale;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 12 aprile 1995, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Ministero» il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca ed acquacoltura;

b) per «capitaneria» la capitaneria di porto nel cui ambito compartimentale è compreso l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;

c) per «ufficio» l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;

d) per «licenza» la licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

e) per «nulla osta» l'attestazione contenente l'indicazione che non esistono motivi ostativi al rilascio della licenza di pesca;

f) per «attestazione» l'attestazione provvisoria all'esercizio della pesca nelle more del rinnnovo ovvero della sostituzione della licenza di pesca;

g) per «nave» la nave da pesca, iscritta negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima;

h) per «sistema» il sistema o gruppo di sistemi di pesca, il cui esercizio è autorizzato nella licenza di pesca;

i) per «interessato» il proprietario, l'armatore, l'imprenditore, la cooperativa, interessato al rilascio del nulla osta, dell'autorizzazione o della licenza.

l) per «firma autenticata» la firma autenticata ai sensi della legge 14 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 2.

Licenza

1. La licenza è rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

2. La licenza è rilasciata, esclusivamente all'interessato che abbia ottenuto il nulla osta, per le categorie di pesca di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e per i sistemi previsti dal medesimo decreto, applicando le aggregazioni di cui all'art. 11 del presente decreto.

3. La licenza è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

4. Le licenze, rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro termine di validità quadriennale.

Art. 3.

Nulla osta

1. Al fine di esercitare l'attività di pesca l'interessato, per la nave da costruire ovvero da acquistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle caratteristiche tecniche, ovvero per la nave di cui all'art. 26, deve richiedere preventivamente al Ministero il nulla osta. L'istanza, in bollo e con firma autenticata, è prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero è presentata direttamente al Ministero.

2. All'istanza di cui al comma 1 l'interessato deve allegare:

a) per la nave da costruire copia del contratto di costruzione, salvo il disposto dell'art. 25, comma 3, lettera *a)*;

b) per la nave da acquistare o da importare copia del contratto preliminare di vendita;

c) per la nave da adeguare progetto, con relativa relazione tecnica, in caso di adeguamento della stazza, nonché contratti preliminari ovvero fatture di acquisto sia per l'adeguamento della stazza che della potenza;

d) per la nave di cui all'art. 26 estratto dei registri navi minori e galleggianti da cui risulti la proprietà della nave.

3. Il nulla osta deve essere richiesto dall'interessato prima dell'inizio della costruzione della nave anche nell'ipotesi in cui sia stato concesso a tal fine contributo comunitario, nazionale o regionale.

4. Il Ministero — ove non esistano le limitazioni previste dalla vigente normativa — rilascia il richiesto nulla osta, non trasferibile e non conferibile, stabilendone la validità.

5. Il Ministero rilascia il nulla osta con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) un nulla osta per ciascuna impresa o per ciascun pescatore che non sia socio di cooperative armatrici, né sia costituito in impresa di pesca;

b) tre nulla osta per ciascuna cooperativa armatrice di pesca ovvero per ciascun interessato al rilascio della licenza di cui al successivo art. 25.

6. Su motivata richiesta dell'interessato, la validità del nulla osta può essere prorogata dal Ministero.

7. Il Ministero provvede ai sensi del comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. La capitaneria o l'ufficio non rilasciano l'attestazione sulla base del nulla osta.

Art. 4.

Richiesta della licenza

1. Ai fini del rilascio della licenza, l'interessato presenta, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in bollo e con firma autenticata, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato *B*), unitamente ai documenti ivi elencati.

2. In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza, ove l'interessato non abbia ottenuto il nulla osta di cui all'art. 3.

Art. 5.

Attestazione

1. Ai fini del rinnovo della licenza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 o della sostituzione o per variazioni da riportare sulla licenza stessa, l'interessato presenta al Ministero, per il tramite dell'ufficio, istanza, in bollo e con firma autenticata, corredata della licenza scaduta od in corso di scadenza ovvero da rettificare e del formulario di cui all'art. 4.

2. L'ufficio rilascia attestazione con validità annuale, conforme all'allegato al presente decreto (allegato *C*); ove l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27 l'attestazione ha validità semestrale, non rinnovabile.

Art. 6.

Validità della licenza

1. La licenza cessa di avere validità per:

a) scioglimento o cessazione dell'interessato, se persona giuridica;

b) abbandono volontario dell'attività di pesca;

c) cessazione dell'attività di pesca, che si desume dalla mancata richiesta di rinnovo della licenza, entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità ovvero per disarmo di tre anni anche a seguito di affondamento;

d) trasferimento della proprietà dell'unità entro il termine di cinque anni dal rilascio della licenza, avvenuto in base al nulla osta di cui all'art. 3. È consentito il trasferimento della licenza per successione *mortis causa* entro il 1° grado ovvero per motivi di forza maggiore riconosciuti validi dal Ministero;

e) omessa comunicazione al Ministero degli eventi previsti al comma 5 rispettivamente nel termine di centottanta giorni dal verificarsi dell'evento di cui alla lettera *a)* da parte degli eredi e di centoventi giorni dal perfezionamento delle procedure per i casi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* da parte dell'interessato.

2. La licenza, di cui sia cessata la validità ai sensi del comma 1, è trasmessa entro trenta giorni dall'ufficio al Ministero. L'istanza dell'interessato ai fini di un eventuale rinnovo è considerata a tutti gli effetti intesa ad ottenere una nuova licenza con tutte le limitazioni ed i vincoli relativi.

3. La validità della licenza e dell'attestazione è sospesa ove l'interessato non abbia ottemperato nei termini previsti agli adempimenti di cui all'art. 27.

4. L'ufficio, scaduti i termini di cui al comma 3, ritira la licenza la cui validità sia sospesa e la trasmette al Ministero. Il Ministero provvede alla restituzione della licenza all'interessato, ripristinandone la validità, dopo aver verificato che l'interessato abbia effettuato gli adempimenti di cui al comma 3.

5. La licenza è sostituita in caso di:

a) morte dell'interessato, se persona fisica;

b) trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra capitaneria;

c) trasferimento di iscrizione della nave ad altro ufficio; la previsione non si applica per le unità abilitate alla draga idraulica;

d) variazione degli elementi indicati nell'allegato *B* di cui all'art. 4.

6. Per la sostituzione della licenza di cui al comma 5 si applicano le procedure previste dall'art. 5.

Art. 7.

Rettifiche

1. Il comandante dell'ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori materiali, relative alle seguenti voci:

a) ditta;

b) comune;

c) sede;

d) via o piazza;

e) numero e parte RIP;

f) denominazione nave;

g) proprietà.

2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del comandante dell'ufficio e sono comunicate dall'ufficio al Ministero.

Art. 8.

Duplicato

1. Nell'ipotesi in cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata illeggibile od inservibile, il Ministero rilascia, secondo le procedure di legge, un duplicato a richiesta dell'interessato.

2. Nelle more dell'emanazione del duplicato l'ufficio rilascia l'attestazione di cui all'art. 5.

Art. 9.

Documenti di bordo

1. La licenza rientra tra i documenti di bordo, previsti dal comma 2, lettera *d)*, e dall'ultimo comma dell'art. 169 del codice della navigazione.

Art. 10.

Pesca costiera locale

1. La licenza per la pesca costiera locale consente di esercitare l'attività nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui.

Art. 11.

Sistemi di pesca

1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.

2. Il sistema «circuizione» comprende quelli attualmente denominati come «tonnara volante» sia ad una che a due imbarcazioni; «cianciolo per pesce azzurro» e «cianciolo per pesce bianco» sia ad una che a due imbarcazioni; «circuizione senza chiusura».

3. Il sistema «sciabica» comprende quelli attualmente denominati come «sciabica da spiaggia» e «sciabica da natante».

4. Il sistema «strascico» comprende quelli attualmente denominati come «strascico a divergenti»; «strascico a bocca fissa»; «traino pelagico a divergenti»; «rapido»; «sfogliara».

5. Il sistema «volante» comprende quelli attualmente denominati come «traino pelagico a coppia» ed «agugliara». La denominazione di «traino pelagico» è soppressa.

6. Il sistema «traino per molluschi» comprende quelli attualmente denominati come «attrezzo da traino per molluschi»; «ostreghero»; «rampone per molluschi»; «sfogliara per molluschi».

7. Il sistema «draga idraulica» sostituisce quello attualmente denominato come «turbosoffiante».

8. Il sistema «rastrello da natante» sostituisce quello attualmente denominato «draga manuale».

9. Il sistema «attrezzi da posta» comprende quelli attualmente denominati come «imbrocco»; «tramaglio»; «nasse»; «cestelli»; «cogolli»; «bertovelli»; «rete circuitante»; «rete da posta fissa»; «rete da posta a circuizione».

10. Il sistema «rete da posta derivante» comprende quelli attualmente denominati come «spadara» ed «alalungara».

11. Il sistema «ferrettara» comprende quelli attualmente denominati come «piccola derivante»; «menaide»; «sangusara»; «bisantonara»; «alacciara»; «bisara»; «bogara»; «sgomberara»; «occhiatara»; «palamitara». L'impiego del sistema è disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato *D*).

12. Il sistema «palangari» comprende quelli attualmente denominati come «palangari fissi» e «palangari derivanti».

13. Il sistema «lenze» comprende quelli attualmente denominati come «lenze a mano»; «lenze a canna»; «lenze trainate».

14. Il sistema «arpione» comprende quelli attualmente denominati come «arpione» «fiocina»; «asta e specchio per ricci»; «rastrello per ricci».

15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza e di competenza del Ministero.

16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca fissa», «rapido», «sfogliara» non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di «strascico» di cui al comma 4.

17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso dell'attrezzo «cianciolo per pesce bianco», ancorché rientrante nella denominazione di «circuizione» di cui al comma 2 è consentito esclusivamente alle unità dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato.

18. Non è previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo denominato «rastrello a piedi» o «rastrello a mano». Per l'impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell'attività di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, è consentito l'uso di natante.

19. Per le unità asservite ad impianto, per le quali è rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28.

20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo «raschietto per mitili» è rilasciata annualmente dalla capitaneria.

Art. 12.

Adeguamento della licenza

1. Il Ministero, su richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio, nel corso di uno dei procedimenti di cui all'articolo 5, provvede ad uniformare le denominazioni dei sistemi recati dalla licenza alle previsioni dell'art. 11.

Art. 13.

Rilascio della licenza

1. La licenza è rilasciata per la nave:

a) per la quale sia stato emanato dal Ministero il nulla osta di cui all'art. 3;

b) già costruita o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata rispettivamente prima della data di entrata in vigore del decreto 7 maggio 1987, n. 248 per lo strascico e prima dell'entrata in vigore del decreto 20 luglio 1989 per gli altri sistemi non soggetti a limitazioni. A tal fine l'interessato deve presentare istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto entro il 30 settembre 1995. Dopo tale data la dichiarazione di costruzione di cui alla presente lettera, per la quale non sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, cessa di avere efficacia ai fini del rilascio della licenza. Per detta unità non trova applicazione la previsione dell'art. 3, comma 5;

c) per la quale sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale tonnellaggio e potenza, munito di licenza in corso di validità. È equiparato al ritiro, il naufragio avvenuto nei tre anni antecedenti la richiesta del nulla osta, sempre che l'istanza sia presentata dal titolare della licenza dell'unità naufragata o dagli eredi dello stesso titolare. Non è consentito, invece, il ritiro consistente nel passaggio dell'unità al diporto, né all'uso privato, né la vendita in Paesi extracomunitari, le cui navi insistano sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta, Tunisia), né alla quinta o sesta categoria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 14.

Blocco del rilascio di licenze

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 13 non sono rilasciate nuove licenze per i sistemi strascico e volante.

2. Oltre che le previsioni dell'art. 13 per il rilascio di nuove licenze per il sistema draga idraulica si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni.

3. Non è comunque consentito il rilascio di nuove licenze per il sistema rete da posta derivante, il cui impiego è vietato nel mese di ottobre.

Art. 15.

Rinuncia al sistema strascico o draga idraulica

1. Per le navi, per le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso dei sistemi strascico, volante o draga idraulica, è consentito l'aumento della potenza dell'apparato motore nella misura massima dell'80 per cento di quella indicata sulla licenza di pesca fino a raggiungere la potenza massima continuativa di 200 Kw (272 Hp).

2. Per le navi di stazza fino a 10 tsl per le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso del sistema strascico è consentita l'aggiunta nella licenza del sistema traino per molluschi. Detta previsione non si applica per il compartimento marittimo di Manfredonia.

3. Per le unità per le quali l'interessato rinunci al sistema strascico, è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema volante, senza alcun aumento della potenza del motore.

Art. 16.

Verifica del sistema strascico

1. Al fine di verificare l'effettivo impiego del sistema strascico, il Ministero procede, a partire dal termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, all'accertamento sulle dotazioni di pesca delle unità abilitate a detto sistema.

2. Le dotazioni minime delle unità di cui al comma 1, necessarie al fine di conservare l'autorizzazione al sistema strascico sulla licenza, sono il verricello, composto di almeno due tamburi, ed il mezzo meccanico di sollevamento della saccata (albero e bigo ovvero arco di poppa ovvero gru).

3. All'esito negativo dell'accertamento effettuato dall'ufficio il Ministero provvede alla cancellazione del sistema strascico dalla licenza.

Art. 17.

Verifica del sistema traino pelagico

1. Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11, comma 5, relativo alla soppressione della denominazione traino pelagico il Ministero procede, a partire dal termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla revisione delle unità abilitate a detto sistema.

2. Sarà riconosciuto il sistema volante alle unità che:

a) usano rete con maglia minima di apertura da 20 mm;

b) effettuano la pesca in coppia con altro natante;

c) effettuano la cattura dei piccoli pelagici o delle aguglie.

3. Sarà riconosciuto il sistema strascico alle unità che:

a) usano rete con maglia minima di apertura da 40 mm;

b) hanno, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti ovvero reti a bocca fissa;

c) effettuano la pesca delle specie demersali.

4. Con circolare del Ministero sono fissati i criteri distintivi tra il sistema strascico ed il sistema volante, in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 e 3, per gli interessati che dichiarino di effettuare il sistema volante con nave singola.

5. L'ufficio o la capitaneria trasmettono al Ministero il verbale dell'accertamento effettuato ai sensi dei commi 2, lettere *a)* e *b)*, e 3, lettere *a)* e *b)*, nonché la dichiarazione dell'interessato, con firma autenticata, circa la cattura delle specie di cui lettera *c)* dei commi 2 e 3.

6. Per le unità abilitate contemporaneamente allo strascico ed al traino pelagico il Ministero provvede, d'ufficio, alla cancellazione dalla licenza del sistema traino pelagico.

7. Su istanza dell'interessato, da presentarsi entro il termine massimo del periodo di validità del V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, il Ministero provvede ad aggiungere sulla licenza il sistema volante.

8. Il sistema volante è cancellato dalla licenza a cura del Ministero se l'interessato non:

a) dichiari all'ufficio l'inizio e la fine dell'attività con detto sistema;

b) effettui con detto sistema campagne di pesca per almeno 6 mesi nei due anni successivi all'adempimento di cui al comma 7;

c) non dimostri la pesca di cui alla lettera *b)* con le dichiarazioni statistiche e con le fatture di vendita del prodotto prelevato con detta attività.

Art. 18.

Diversificazione dello sforzo di pesca

1. Al fine di consentire la diversificazione dell'attività e conseguire corrispondentemente un minore sforzo di pesca, alle unità abilitate al sistema circuizione, che non siano abilitate anche ai sistemi strascico o draga idraulica, è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari.

2. Per i motivi indicati al comma 1 alle unità abilitate esclusivamente alla draga idraulica è consentita l'aggiunta di due sistemi scelti tra attrezzi da posta, lenze e arpione.

3. Per i motivi indicati al comma 1, alle unità abilitate esclusivamente allo strascico è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari. Il sistema è aggiunto dal Ministero su istanza dell'interessato, previa dimostrazione dell'acquisto delle relative attrezzature.

Art. 19.

Piccola pesca

1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.

2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.

3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.

4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.

5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.

6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2).

Art. 20.

Aggiornamento della licenza

1. Il Ministero provvede all'aggiornamento della licenza ai sensi degli articoli 18 e 19 su richiesta dell'interessato.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'interessato presenta, direttamente al Ministero ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza, in bollo e con firma autenticata, allegando certificazione dell'ufficio attestante che la nave è dotata dei necessari strumenti per i sistemi richiesti e l'interessato possiede i relativi attrezzi di pesca.

Art. 21.

Nuove licenze

1. È consentito il rilascio di nuove licenze senza ritiro secondo i seguenti plafond: 1) imbarcazioni iscritte in Sardegna 1.500 tsl; 2) nuove unità: *a)* piccola pesca di cui all'articolo 19 comma 2, 2.500 tsl; *b)* pesca ravvicinata 800 tsl; *c)*, pesca mediterranea 800 tsl; 3) adeguamento delle unità in tonnellaggio e potenza 2.600 tsl e 20.000 Kw; 4) pesca oceanica 10.500 tsl, di cui 1.650 tsl destinate alle navi degli interessati previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera *c)*, a parità delle condizioni oggettive di cui al comma 1 del medesimo articolo 25; 5) navi iscritte nei registri entro il 1993, 1000 tsl.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di sospendere il rilascio di nuove licenze ai sensi del comma 1 in caso di incompatibilità tra rilascio di nuove licenze e raggiungimento degli obiettivi del POP 1992-1996.

3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I plafond di cui al comma 1 sono utilizzabili nel periodo di validità del Piano triennale della pesca, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

5. Dal 1° gennaio 1997 e fino alla decisione comunitaria concernente il POP flotta 1997-2001 è sospeso il rilascio di licenze di pesca, per le quali non sia stato rilasciato il nulla osta, ovvero di nulla osta ai sensi del presente articolo.

6. Le istanze, complete dei documenti richiesti per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 3, sono esaminate con l'applicazione dei criteri e delle priorità di cui ai successivi articoli; a parità di requisiti prevale l'ordine cronologico. L'esame avviene con cadenza bimestrale, avendo riguardo alle istanze presentate nei due mesi precedenti.

7. Non è consentito il rilascio delle nuove licenze previsto dal presente articolo agli interessati, le cui navi siano state ammesse al beneficio di contributi comunitari, nazionali e regionali a titolo di fermo definitivo nei due anni precedenti la richiesta di nulla osta.

Art. 22.

Licenze in Sardegna

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 1), si applicano i seguenti criteri:

a) 500 tsl destinate ad unità fino a 25 tsl; 1.000 tsl destinate alle unità da 25 fino a 120 tsl;

b) l'interessato deve essere:

iscritto da almeno tre anni nei registri delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi della Sardegna

ovvero

residente se persona fisica od avere sede se persona giuridica da almeno 5 anni in Sardegna;

c) per il plafond destinato alle unità fino a 25 tsl è accordata priorità: 1) ai giovani fino a 36 anni di età; 2) alle unità destinate ai sistemi di cui commi 9, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 11.

2. Entro cinque anni dal rilascio il Ministero ritira la licenza nel caso in cui l'interessato iscriva la nave nei registri di compartimenti non compresi tra quelli della regione Sardegna.

3. Per il medesimo periodo al trasferimento della proprietà della nave ai soggetti aventi i requisti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1, lettera *d)*.

4. Per le unità fino a 25 tsl il rilascio della licenza è consentito per due sistemi tra i seguenti: circuizione, attrezzi da posta, ferrettara e palangari, più un sistema tra i seguenti: lenze e arpione.

5. Per le unità da 25,1 tsl e fino a 120 tsl il rilascio della licenza è consentito per il sistema palangari più uno dei due seguenti: circuizione e strascico.

6. Per le unità di cui al comma 4 non è consentita la estensione dell'operatività, prevista da disposizioni speciali in materia, oltre le 20 miglia.

Art. 23.

Nuove unità

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 2*a)*, si applicano i seguenti criteri:

a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 10 tsl e 150 Kw con limitazione alla pesca costiera locale;

b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per due sistemi fra attrezzi da posta, ferrettara e palangari.

2. Le istanze sono esaminate applicando le seguenti priorità nell'ordine:

1) cooperativa di giovani esplicanti direttamente la pesca;

2) cooperativa armatrice;

3) giovani pescatori fino a 36 anni che non siano soci di cooperativa di cui ai numeri 1) e 2);

4) trasferimento da unità removelica a unità motorizzata previo ritiro della unità removelica della quale non è consentito il passaggio né al diporto né all'uso privato;

5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca in quello dei pescatori marittimi.

3. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2*b)* si applicano i seguenti criteri:

a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 50 tsl e 350 Kw con limitazione alla pesca costiera ravvicinata;

b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione.

4. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2*c)* si applicano i seguenti criteri:

a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 100 tsl e 600 Kw con limitazione alla pesca mediterranea;

b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'attrezzo denominato «rastrello da natante», esclusivamente per i compartimenti del mar Tirreno, le istanze sono esaminate dal Sottocomitato molluschi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992 in relazione alla accertata disponibilità delle risorse per ciascun compartimento.

Art. 24.

Rinnovo delle unità

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 3), si applicano i seguenti criteri:

a) l'unità della quale si chiede l'adeguamento deve essere in possesso della licenza; ove l'unità sia ritirata dall'attività di pesca non è consentito il passaggio né al diporto, né all'uso privato, né la vendita all'estero nei Paesi di cui all'art. 13 comma 1 lettera *c)*, né il passaggio dell'unità alla V o VI categoria;

b) l'interessato deve essere iscritto nei registri delle imprese di pesca da almeno tre anni;

c) l'adeguamento delle caratteristiche tecniche è consentito fino ai seguenti limiti massimi:

1) per il tonnellaggio:

1*a)* per la pesca costiera locale fino a 10 tsl;

1*b)* per la pesca costiera ravvicinata fino a 50 tsl;

1*c)* per la pesca mediterranea fino a 100 tsl;

2) per la potenza del motore:

2*a)* per la pesca costiera locale fino a 150 Kw;

2*b)* per la pesca costiera ravvicinata fino a 350 Kw;

2*c)* per la pesca mediterranea fino a 600 Kw.

2. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle unità abilitate ai sistemi strascico, draga idraulica, volante, rete da posta derivante, traino per molluschi.

3. L'esclusione prevista dal comma 2 non trova applicazione per l'unità per la quale l'interessato chiede l'adeguamento delle caratteristiche tecniche per conformarle alle previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 in materia di draga idraulica tipo ed a quelle del piano triennale, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, in materia di fusione di unità adibite allo strascico; nonchè alle unità abilitate allo strascico che richiedano il passaggio dalla pesca costiera locale alla ravvicinata.

4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata l'adeguamento è consentito nella misura massima prevista dalla lettera *c)* del comma 1 e comunque non oltre il doppio della somma del tonnellaggio delle unità ritirate.

5. Per l'adeguamento dalla pesca costiera ravvicinata alla mediterranea è accordata priorità alle unità abilitate esclusivamente al sistema palangari.

6. Alle unità di cui al presente articolo sono confermati sulla licenza i sistemi già precedentemente autorizzati.

Art. 25.

Pesca oceanica

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1 numero 4), si applicano i seguenti criteri:

a) costruzione od acquisto di nuova unità;

b) acquisto di unità esistente con presentazione contestuale di un piano di impiego almeno quinquennale ed espressa rinuncia ad richiedere benefici finanziari diversi dall'ammodernamento.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 è accordata priorità alle istanze presentate dall'interessato che:

a) sia armatore di navi oceaniche con bandiera italiana;

b) sia armatore di navi oceaniche in società mista con Paesi extracomunitari;

c) sia armatore di navi non oceaniche con bandiera italiana.

3. Il nulla osta rilasciato sarà ritirato se l'interessato:

a) non presenti al Ministero copia del contratto di costruzione entro sei mesi dalla notifica del nulla osta;

b) non provveda all'impostazione della chiglia dell'unità entro nove mesi dalla notifica del nulla osta;

c) non abbia realizzato almeno il 50% della costruzione entro ventiquattro mesi dalla notifica del nulla osta.

4. Le unità di cui al presente articolo non possono esercitare l'attività di pesca in Mediterraneo.

5. Il rilascio di licenze per lo strascico è consentito fino al raggiungimento dell'obiettivo di 20.855 tsl previsto dal POP flotta 1992-1996 per il subsegmento strascico in Paesi terzi ed acque internazionali.

Art. 26.

Navi iscritte nei registri entro il 1993

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 5), si applicano i seguenti criteri:

a) unità per la quale è richiesta la licenza in possesso del permesso di pesca, previsto dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, non convertito in licenza;

b) unità iscritte nel pertinente registro entro il 31 dicembre 1993;

2. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 contiene la clausola che prevede il ritiro della licenza stessa nel caso in cui la disponibilità della nave sia trasferita a qualunque titolo entro cinque anni dal rilascio della licenza.

3. Per le unità di cui al comma 1, lettera *a)*, sono confermati i sistemi previsti dal permesso di pesca, ad esclusione della rete derivante, della draga idraulica, dello strascico, della volante e del traino per molluschi; per quelle di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano le previsioni dell'art. 22, comma 4.

Art. 27.

Attuazione del Regolamento CEE 2930/86

1. L'interessato deve provvedere alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE 2930/86.

2. Il nulla osta per le unità di nuova costruzione o provenienti da altra destinazione contiene apposita previsione che condiziona il rilascio della licenza alla presentazione di documentazione rilasciata dall'ente tecnico - Registro Italiano Navale (R.I.NA) - attestante che la misurazione dei dati tecnici della nave è stata effettuata ai sensi del regolamento CEE 2930/86.

Art. 28.

Adeguamento dell'archivio licenze di pesca

1. Ai fini dell'adeguamento dell'archivio licenze di pesca alle previsioni del Regolamento CEE 2930/86 i dati relativi alla misurazione della stazza sono espressi sia in «gross tonnage» (G.T.) che in «tonnellate di stazza lorda» (T.S.L.).

2. La potenza del motore delle nuove unità è misurata sia in Hp che in Kw con riferimento alla potenza massima continuativa del motore, accertata e dichiarata dal RINA ai sensi delle vigenti norme ISO.

3. Il RINA procede, ai sensi del comma 2, alla verifica delle potenze omologate già effettuate per ciascun tipo di motore.

4. Non sono consentite in alcun caso operazioni di detaratura del motore successivamente alla data del 31 dicembre 1994 salvi i nulla osta già rilasciati dal Ministero.

5. Al fine di garantire la trasparenza del procedimento amministrativo, per le unità in attività alla data del 31 dicembre 1994, in licenza è riportata, sia in Kw che in Hp, la potenza massima continuativa del motore, che risulta dal verbale di collaudo RINA in corso di validità.

6. All'atto della sostituzione del motore di cui al comma 5 agli interessati, che si siano avvalsi della facoltà di cui al medesimo comma 5, è consentita l'installazione di un nuovo motore con potenza fino al 70% di quella del motore sostituito. Alle operazioni previste dal presente comma si applicano le previsioni del comma 2.

7. Le previsioni dei commi 5 e 6 non si applicano alle unità, che effettuano la pesca con draga idraulica, con il rastrello da natante, nonchè a quelle abilitate alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti da Rimini a Trieste. Per dette unità in materia di motori trova applicazione la relativa normativa speciale.

8. Sui registri tenuti dalle competenti Autorità marittime per ciascuna unità da pesca il valore di stazza, oltre che in T.S.L. è annotato anche in G.T.; quello di potenza è annotato sia in Hp che in Kw.

9. I dati di cui al comma 5 sono riportati in tutti i documenti relativi all'unità.

Art. 29.

Dichiarazione statistica

1. In applicazione del Regolamento CEE 2104/93 l'interessato, titolare della licenza, è tenuto a presentare alla capitaneria, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, una dichiarazione mensile concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta secondo il modello allegato al presente decreto allegato *E)*.

2. Ai fini della raccolta dei dati necessari per fornire al Ministero le statistiche degli sbarchi secondo il modello allegato al presente decreto (allegato *F*), la capitaneria trasmette mensilmente il riepilogo della situazione registrata in tutti i porti di sbarco esistenti nell'ambito della propria giurisdizione.

Art. 30.

Onere per pesche speciali

1. L'onere annuale a carico dell'interessato, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le autorizzazioni per pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, è determinato nella misura seguente:

a) pesca del corallo L. 1.000.000;

b) novellame per allevamento:

b.1) pesci L. 300.000 per compartimento autorizzato con un massimo di cinque compartimenti;

b.2) molluschi, vongole L. 500.000;

b.2.1) mitili L. 200.000.

c) novellame per consumo: con traino L. 2.000.000; con sciabica e circuizione L. 300.000.

d) pesca subacquea professionale L. 100.000;

e) pesca molluschi con draga idraulica L. 800.000;

f) pesca pesce spada L. 500.000.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, procede alla revisione degli importi degli oneri di cui al precedente comma 1.

3. Fino alla approvazione della legge, che consentirà l'utilizzazione per il finanziamento degli strumenti di politica della pesca, le somme di cui al comma 1 sono versate dagli interessati al bilancio di entrata dello Stato - Entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per le pesche speciali per le quali sia stata emanata apposita disciplina regionale.

Art. 31.

Pesca strascico da Rimini a Trieste

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni necessarie per l'adeguamento del regime della pesca di cui al comma 1 alle previsioni del piano triennale.

Art. 32.

Novellame

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame da consumo; per quello da allevamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1995.

Art. 33.

Abrogazione

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali disciplinanti il rilascio delle licenze:

a) 5 maggio 1986 concernente rilascio delle licenze per la pesca marittima ad eccezione degli articoli 10 e 12;

b) 18 marzo 1987 limitatamente ai modelli *A* e *B* allegati al decreto ministeriale 5 maggio 1986;

c) 7 maggio 1987, n. 248, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca;

d) 24 giugno 1988, n. 249, recante proroga del termine di validità dei permessi di pesca e di altri termini indicati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986;

e) 20 luglio 1989 concernente divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti nonché divieto dell'uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del pesce spada e dell'alalunga;

f) 20 luglio 1989 recante sospensione per un anno del rilascio di licenze di pesca per nuove navi;

g) 24 ottobre 1989 concernente deroga all'obbligo del ritiro della licenza di pesca per mestieri di pesca a carattere stagionale;

h) 15 dicembre 1989 recante autorizzazione alle autorità marittime periferiche ad effettuare rettifiche sulla licenza di pesca;

i) 28 dicembre 1989 recante riapertura dei termini per la conversione dei permessi di pesca in licenze di pesca;

j) 28 dicembre 1989 concernente divieto del rilascio di nuove licenze di pesca per reti a traino volante e pelagiche;

k) 9 aprile 1990 concernente validità e attestazione provvisoria riguardante la licenza di pesca;

l) 4 febbraio 1991 recante proroga della sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca;

m) 19 febbraio 1991 recante riapertura dei termini per la conversione del permesso di pesca in licenza;

n) 9 aprile 1991 recante disposizioni in materia di taratura dei motori marini installati su motopescherecci;

o) 14 giugno 1991 recante disposizioni transitorie in materia di rilascio di licenze di pesca;

p) 21 aprile 1993 recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

q) 10 marzo 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino alla data del 31 dicembre 1994;

r) 7 dicembre 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino al 31 marzo 1995.

2. Sono abrogate le circolari:

a) 2 aprile 1992, n. 60348, concernente detaratura dei motori per motopescherecci;

b) 1° dicembre 1992, n. 65210890, concernente la sostituzione dell'apparato motore con aumento della potenza e lavori di ristazza con aumento del tonnellaggio delle navi da pesca;

c) 13 aprile 1993, n. 60341, concernente definizione delle caratteristiche dei pescherecci;

d) 4 maggio 1994, n. 6524319, concernente variazione in aumento della potenza motrice e della stazza delle unità da pesca;

e) 20 maggio 1994, n. 6221633, concernente istituzione dello schedario comunitario delle navi da pesca ed introduzione del numero CEE.

3. Sono altresì abrogate le disposizioni dei decreti e delle circolari ministeriali incompatibili con la disciplina delle licenze di pesca recata dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 181

ALLEGATO *A*

MODULARIO 19

Modello 19

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

LICENZA DI PESCA

(art. 4 legge 17 febbraio 1982, n. 41)

I.P.Z.S. - Roma
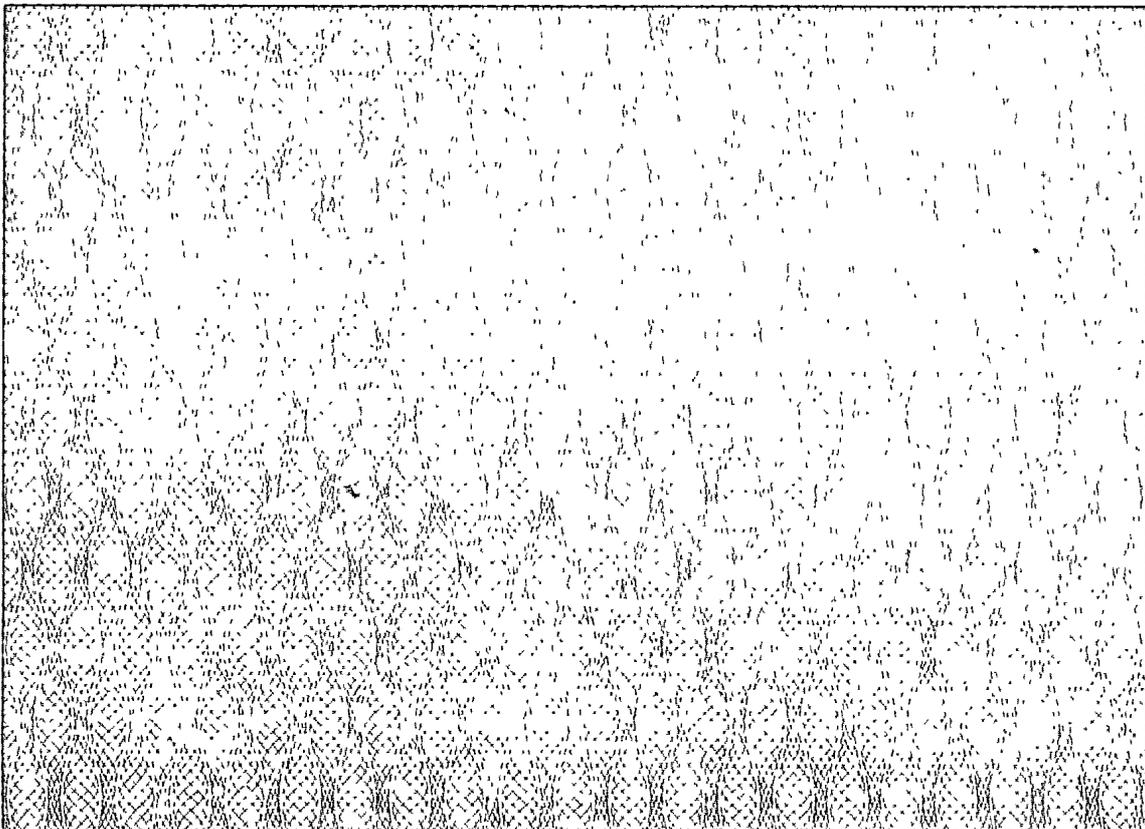
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

LICENZA DI PESCA

(art. 4 legge 17 febbraio 1982, n. 41) Reg. CEE N. 3760/92 del 20 dicembre 1992 e N. 3690/93 del 20 dicembre 1993

N.

LA PRESENTE LICENZA SOSTITUISCE
LA N

SI AUTORIZZA

Impresa di pesca

Comune sede Provincia

Indirizzo

R.I.P. Capitaneria di Porto Numero R.I.P. e Parte

NAVE AUTORIZZATA BATTENTE BANDIERA ITALIANA

Nome della Nave

UFFICIO MARITTIMO DI ISCRIZIONE DELLA NAVE (PORTO) NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE

N° UE

Numero interno dello Schedario Comunitario delle Navi da pesca

NOMINATIVO INTERNAZIONALE RADIO

TABELLA DI ARMAMENTO SECONDO ACCORDI LOCALI | CATEGORIA DI PROGRAMMA

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

VALORI DI STAZZA
GT (REG. CEE 2930/86) T.S.L.

LUNGHEZZA FUORI TUTTO LUNGHEZZA FRA LE PERPENDICOLARI

POTENZA MOTRICE IN KILOWATT E HP
APPARATO MOTORE (E = entrobordo F = fuoribordo)

E F Tipo KW HP

E F Tipo KW HP

AD ESERCITARE LA PESCA

Compartimenti Marittimi o Distretti di pesca

SISTEMI DI PESCA

ESTREMI PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

1 numero bollettino c/c postale data ufficio postale

2 numero bollettino c/c postale data ufficio postale

3 numero bollettino c/c postale data ufficio postale

marca da bollo

VALIDITÀ

LA PRESENTE LICENZA HA VALIDITÀ DI OTTO ANNI A PARTIRE DALLA DATA DEL RILASCIO

ROMA,

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO *B*

MODULARIO 18

Marca da bollo

Al Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca
e dell'Acquacoltura
Via dell'Arte, 16 - 00144 ROMA (EUR)

Il sottoscritto (1)

con sede in Via

CHIEDE

il rilascio/il rinnovo/la variazione (2) della licenza di pesca per esercitare la pesca (3)

nelle acque dei Compartimenti marittimi di (4)
con i sistemi di pesca indicati a pagina 4 della presente domanda con la nave denominata (5)

di proprietà di

La nave ha le caratteristiche, le attrezzature da pesca ed i sistemi di refrigerazione e/o congelazione e/o trasformazione indicati nelle pagine 2 e 3 della presente domanda.

Allega i seguenti documenti in copia:

1) Estratto delle Matricole o del Registro Navi Minori e Galleggianti, con l'indicazione della categoria di pesca assegnata (6);
2) Certificato di stazza (6);
3) Certificato di iscrizione nel Registro Imprese di Pesca (6);
4) Licenza di navigazione od atto di nazionalità (6);
5) Nulla osta ministeriale (6);
6) Originale della licenza di pesca da sostituire (6).

NOTE:

(1) Indicare nome e cognome, ovvero, ragione sociale dell'interessato.
(2) Depennare la voce che non interessa.
(3) Costiera locale – ravvicinata mediterranea o di altura – oltre gli Stretti od oceanica.
(4) Elencare, per la pesca costiera locale il Compartimento di appartenenza più i due limitrofi ovvero inserire la dizione "Tutti" per gli altri tipi di pesca.
(5) Indicare oltre all'eventuale nome, la sigla completa della nave (esempio: - Stefania - 2AN 137).
(6) In caso di semplice rinnovo non allegare i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5).

I – IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. – Nome, cognome ed indirizzo del titolare/i della licenza

2. – Nome dèlla nave
3. – Ufficio di iscrizione
4. – *A*) Numero dei RR.NN.MM. e GG.
   B) Numero di Matricola
   C) Numero UE
5. – Nome, cognome ed indirizzo del proprietario/i

6. – Numero minimo dei membri dell'equipaggio

II – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

7. – Scafo:

7.1 – Materiale di costruzione: (*barrare la casella che interessa*)

Legno	☐	Acciaio	☐	Alluminio	☐
Plastica	☐	Tessuto gommato	☐	Vetroresina	☐
Ferro-cemento	☐	Altro	☐		

(*specificare*)

8. – NOMINATIVO INTERNAZIONALE RADIO
9. – PROPULSIONE:

9.1 – Motore/i:

Entrobordo ☐ } N.
Fuoribordo ☐ }

9.1.1 – Potenza del Motore: H.P. kW

Nome costruttore

9.1.2 – Potenza del Motore: H.P. kW

Nome costruttore

(*in caso di secondo motore*)

9.2 – Tipo di propulsione:

Diesel ☐ Diesel elettrico ☐ Benzina ☐

Altro (*specificare*)

9.3 – Non Motorizzata ☐

10. - ATTREZZATURE DI BORDO

10.1 - di navigazione:

Loran (*specificare il tipo*) ☐
Decca ☐
Radar ☐
Pilota automatico ☐
Girobussola ☐
Omega ☐
Navigazione satellitare ☐
Ecogoniometro ☐
Ricev. carte meteorologiche ☐
Altre (*specificare*) ☐

10.2 - di comunicazione:

Radio (VHF) ☐
Telegrafo (RT) ☐
Radio telefono (RTF) ☐
Telefono cellulare (*indicare il numero*) ☐
Altre (*specificare*) ☐

10.3 - di reperimento delle risorse ittiche:

Ecoscandaglio ☐
Net Sond ☐
Sonar ☐
Altre (*specificare*) ☐

11. - A bordo della nave gli attrezzi da pesca vengono azionati:

A mano ☐
oppure a mezzo di:
Verricello meccanico ☐
Verricello elettrico ☐
Salpatremagli ☐
Tamburo avvolgirete ☐
Verricello idraulico ☐
Salpacianciolo ☐
Salpapalangari ☐
Altro (*specificare*) ☐

12. - La nave dispone anche di:

Attrezzatura di sollevamento (*esempio*: GRU, BIGO, etc.): ☐
Setaccio per selez. molluschi ☐
Ittiopompa ☐
Sorgenti luminose utilizzate per la pesca ☐
a) numero sorgenti
b) Watt cadauna

13. - La nave dispone delle seguenti attrezzature di trasformazione del pesce:

Congelazione ☐
Olio ☐
Altre (*specificare*) ☐
Farina di pesce ☐
Macchina/e taglio in filetti ☐

14. - La nave dispone delle seguenti attrezzature per lo stivaggio del pesce:

Stiva per pesce fresco ☐ capacità m^3
Stiva con impianto di refrigerazione ☐ capacità m^3
Impianto per acqua di mare refrigerata ☐ capacità m^3
Stiva per pesce vivo ☐ capacità m^3
Altre (*specificare*) ☐ capacità m^3

15. – Attrezzi richiesti per la pesca: SISTEMI DI PESCA
(barrare una o più caselle a seconda degli attrezzi richiesti)

CIRCUIZIONE ☐
SCIABICA ☐
STRASCICO ☐
VOLANTE ☐
TRAINO PER MOLLUSCHI ☐
DRAGA IDRAULICA ☐
RASTRELLO DA NATANTE ☐
ATTREZZI DA POSTA ☐
RETE DA POSTA DERIVANTE ☐
FERRETTARA ☐
PALANGARI ☐
LENZE ☐
ARPIONE ☐

Data

Firma dell'interessato

Spazio per l'autentica

ALLEGATO *C*

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura

Ufficio marittimo di..

Attestazione provvisoria n.

Vista l'istanza datata.................................;

Vista la licenza di pesca n. ....,

Visto l'art. .... del D M. ....,

Vista la comunicazione del M.R.A.A.F. - Direzione generale della pesca e dell'aquicoltura n. .... del...

Si attesta che la ditta.. iscritta nei R.I.P di.. al n. .... parte ...., e autorizzata ad esercitare la pesca: costiera locale/(entro tre miglia)/costiera ravvicinata/mediterranea/oceanica nei compartimenti marittimi di .... con la nave da pesca denominata: .... iscritta al n .... dei registri matricola / NN.MM. e GG di ...., numero U.E. ...., avente i seguenti valori di stazza G.T. .... /T.S L. .... e potenza motrice di Kw .... /H.P. ...., munita dei seguenti sistemi di pesca..............
....

La tabella di armamento è composta secondo accordi locali.

La presente attestazione viene rilasciata in sostituzione della licenza di pesca n. ..../precedente attestazione provvisoria, ed ha validità di sei mesi/dodici mesi.

La validità della licenza di pesca è sospesa ove l'interessato non abbia ottemperato entro il suddetto termine agli obblighi previsti dall'art. 27 del D M..................................

Data ....

Il responsabile dell'ufficio

Marca
da
bollo
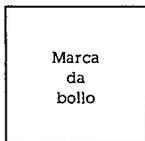
Riservato all'Ufficio

ESTREMI TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

(da riportare sulla nuova licenza)

Pagamento Tassa Concessione Governativa

N. Bollettino	Data	Uff. Postale
....	....	....
....	....	....

ALLEGATO *D*

FERRETTARA

1 DESCRIZIONE

Si tratta di reti da posta destinate alla cattura di specie pelagiche, calate a mezz'acqua o con la lima da sugheri in superficie

Sono sempre formate da un'unica pezza di rete, sono cioè reti ad imbrocco (dette anche «schiette», «tarli», ecc.).

Per la costruzione della pezza di rete viene usata la fibra poliammidica ritorta (tortiglia di nailon). La rete e sempre annodata.

La cattura avviene, come per le altre reti da posta formata da un'unica pezza di rete, per imbrocco, per ammagliamento o per impigliamento del pesce.

A seconda delle specie bersaglio per cui vengono calate vengono chiamate palamitara (detta anche schiavina), bisantonara (detta anche bisara, motulara, pesantonara, sanguisara, scurmara), ricciolara, occhiatara (detta anche chiatara, sbracarella), sgomberara (detta anche sbracarella, scurmara), bogara (detta anche opara, vopara), salpara, alacciara, menaide per costardelle, menaide per sardine, menaide per acciughe. Naturalmente hanno maglie diverse in funzione della specie cui sono destinate.

I parametri principali di queste reti sono:

a) lunghezza della rete: convenzionalmente, per le reti da posta, per lunghezza della rete si intende la lunghezza della lima da sugheri;

b) altezza della rete: convenzionalmente si intende il prodotto tra il numero di maglie in altezza e la lunghezza della maglia. In questo modo si ottiene la altezza teorica massima. La altezza reale è naturalmente inferiore;

c) dimensione di maglia: come dimensione di maglia vengono indicate o la lunghezza di maglia o il lato di maglia.

2. LIMITAZIONI

— La lunghezza massima della rete calata da un natante è di km 2;

— La lunghezza di maglia non deve essere superiore a 180 mm (90 mm di lato).

ALLEGATO *E*

Modello - A -

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Legge 41/82 - art. 4 e 5 - Reg. (CE) n. 2104/93

Compilare e consegnare entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento all'ufficio di iscrizione della nave.

Anno : **Mese :**

N° DI MATRICOLA : N° Licenza di pesca o autorizzazione provvisoria :

Armatore/i : Proprietario/i :

Sistemi di pesca prevalentemente usati:

SBARCHI

SPECIE	QUANTITA' (Kg.)	SPECIE	QUANTITA' (Kg.)	SPECIE	QUANTITA' (Kg.)
Destinate al consumo umano		**Destinate al consumo umano**		**Destinate al consumo umano**	
Triglie		**Rombi**		**Boghe**	
fresche intere		freschi interi		fresche	
fresche sviscerate		freschi sviscerati		congelate	
congelate intere		congelati interi			
		congelati filetti		**Zerri**	
Pagelli				freschi	
freschi interi		**Rombi gialli**		congelati	
freschi sviscerati		freschi			
congelati interi		congelati		**Gronghi**	
congelati filetti				freschi	
		Passere		congelati	
Altri Sparidi		fresche intere			
freschi interi		fresche sviscerate		**Triglidi (Caponi)**	
freschi sviscerati		congelate intere		freschi	
congelati interi		congelate filetti		congelati	
congelati filetti					
		Sogliole		**Cefali**	
Naselli		fresche intere		freschi	
freschi interi		fresche sviscerate		congelati	
freschi sviscerati		congelate intere			
congelati interi		congelate filetti		**Sardine**	
congelati filetti				fresche	
congel.sviscerati		**Sogliole dal porro**		congelate	
congelati altri		fresche			
		congelate		**Acciughe**	
Merlani				fresche	
freschi interi		**Scorfani**		congelate	
freschi sviscerati		freschi			
congelati interi		congelati interi		**Tonni alalonga**	
congelati filetti		congelati filetti		freschi	
				congelati	
Molve		**Budeghi (Rana pescatrice)**			
fresche intere		freschi		**Tonni**	
fresche sviscerate		coda fresca		freschi	
congelate intere		coda congelata		congelati	
congelate filetti					
				Tonni Rossi	
				freschi	
				congelati	

DA TRATTENERE IN CAPITANERIA

Modello - A -

SPECIE	QUANTITA' (Kg.)	SPECIE	QUANTITA' (Kg.)	SPECIE	QUANTITA' (Kg.)
Destinate al consumo umano		**Destinate al consumo umano**		**Destinate al consumo umano**	
Altri Tonni		**Gamberetti crangon**		**Vongole**	
freschi		freschi		fresche	
congelati		congelati		congelate	
Pesci spada		**Gamberelli pandalidae**		**Mitili**	
freschi		freschi		freschi	
congelati		congelati		congelati	
Sgombri		**Canocchie**		**Altri molluschi**	
freschi		freschi		freschi	
congelati		congelati		congelati	
Altri sgombri		**Granchi**		**Altri pesci**	
freschi		freschi		freschi	
congelati				congelati	
		Astici			
Suri		freschi		**Altri Crostacei**	
freschi		coda congelata		freschi	
congelati				congelati	
		Pettini maggiori (Cappesante)			
Raiformi		freschi			
freschi					
congelati		**Calamari loligo**		**Destinate a impieghi industriali**	
		freschi		(industria di trasformazione)	
Spinaroli		congelati puliti			
freschi		congelati non pul.		**Vongole**	
congelati					
		Calamari totani rossi		**Sardine**	
Gamberi Imperiali		freschi			
freschi		congelati puliti		**Acciughe**	
congelati		congelati non pul			
				Mitili	
Gamberi Rossi		**Calamari altri**			
freschi		freschi		**Tonno**	
congelati		congelati puliti			
		congelati non pul		**Pesce spada**	
Gamberi Rosa (o bianchi)					
freschi		**Polpi e Moscardini**			
congelati		freschi			
		congelati			
Scampi					
freschi		**Seppie**			
congelati		fresche			
		congelate			

Firma del dichiarante

I dati raccolti con il presente modello possono essere utilizzati solo per scopi statistici e pertanto non possono essere esternati o comunicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
(Art 9 del Dec Leg 6 settembre 1989, n 322).

Sarà comminata dalla Capitaneria di porto una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di lire 500.000 a coloro che non presentino i dati richiesti o li forniscano errati o incompleti.
(Art. 5 della legge 41/1982)

DA TRATTENERE IN CAPITANERIA

ALLEGATO *F*

Modello - B -

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA

Legge 41/82 - art. 4 e 5 - Reg. (CE) n. 2104/93

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI : **Anno:** **Mese:**

Statistica compartimentale riepilogativa degli sbarchi mensili.

Trasmettere al Ministero (Fax n. 06/59084176) entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento.

SPECIE	QUANTITA' (Tonn.)	PREZZO MEDIO(*) DI VENDITA (£/Kg)	SPECIE	QUANTITA' (Tonn.)	PREZZO MEDIO(*) DI VENDITA (£/Kg)
Destinate al consumo umano			**Destinate al consumo umano**		
Triglie			**Sogliole**		
fresche intere			fresche intere		
fresche sviscerate			fresche sviscerate		
congelate intere			congelate intere		
			congelate filetti		
Pagelli					
freschi interi			**Sogliole dal porro**		
freschi sviscerati			fresche		
congelati interi			congelate		
congelati filetti					
			Scorfani		
Altri Sparidi			freschi		
freschi interi			congelati interi		
freschi sviscerati			congelati filetti		
congelati interi					
congelati filetti			**Budeghi (Rana pescatrice)**		
			freschi		
Naselli			coda fresca		
freschi interi			coda congelata		
freschi sviscerati					
congelati interi			**Boghe**		
congelati filetti			fresche		
congel.sviscerati			congelate		
congelati altri					
			Zerri		
Merlani			freschi		
freschi interi			congelati		
freschi sviscerati					
congelati interi			**Gronghi**		
congelati filetti			freschi		
			congelati		
Molve					
fresche intere			**Triglidi (Caponi)**		
fresche sviscerate			freschi		
congelate intere			congelati		
congelate filetti					
			Cefali		
Rombi			freschi		
freschi interi			congelati		
freschi sviscerati					
congelati interi			**Sardine**		
			fresche		
Rombi gialli			congelate		
freschi					
congelati			**Acciughe**		
			fresche		
Passere			congelate		
fresche intere					
fresche sviscerate			**Tonni alalonga**		
congelate intere			freschi		
congelate filetti			congelati		
(*) Stima se non disponibile					

Modello - B -

SPECIE	QUANTITA' (Tonn.)	PREZZO MEDIO (*) DI VENDITA (£/Kg)
Destinate al consumo umano		
Tonni		
freschi		
congelati		
Tonni Rossi		
freschi		
congelati		
Altri tonni		
freschi		
congelati		
Pesci spada		
freschi		
congelati		
Sgombri		
freschi		
congelati		
Altri sgombri		
freschi		
congelati		
Suri		
freschi		
congelati		
Raiformi		
freschi		
congelati		
Spinaroli		
freschi		
congelati		
Gamberi Imperiali		
freschi		
congelati		
Gamberi Rossi		
freschi		
congelati		
Gamberi Rosa (o bianchi)		
freschi		
congelati		
Scampi		
freschi		
congelati		
Gamberetti crangon		
freschi		
congelati		
Gamberelli pandalidae		
freschi		
congelati		
Canocchie		
fresche		
congelate		

SPECIE	QUANTITA' (Tonn.)	PREZZO MEDIO(*) DI VENDITA (£/Kg)
Destinate al consumo umano		
Granchi		
freschi		
Astici		
freschi		
coda congelata		
Pettini maggiori (Cappesante)		
freschi		
Calamari loligo		
freschi		
congelati puliti		
congelati non pul.		
Calamari totani rossi		
freschi		
congelati puliti		
congelati non pul.		
Calamari altri		
freschi		
congelati puliti		
congelati non pul.		
Polpi e Moscardini		
freschi		
congelati		
Seppie		
fresche		
congelate		
Vongole		
fresche		
congelate		
Mitili		
freschi		
congelati		
Altri molluschi		
freschi		
congelati		
Altri pesci		
freschi		
congelati		
Altri Crostacei		
freschi		
congelati		
Destinate a impieghi industriali		
Vongole		
Sardine		
Acciughe		
Mitili		
Tonno		
Pesce spada		
QUANTITA' TOTALI E PREZZO PONDERATO		

(*) Stima se non disponibile

95A5059

DECRETO 29 agosto 1995.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per le regioni Piemonte, Molise, Abruzzo, Lombardia, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolmento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo 'alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte, Molise, Abruzzo, Lombardia, Toscana, Liguria, regione autonoma Valle d'Aosta nonché della provincia autonoma di Bolzano, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Piemonte, Molise, Abruzzo, Lombardia, Toscana, Liguria, regione autonoma Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5126

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 giugno 1995.

Classificazione tra le strade statali della strada realizzata dal Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.

IL MINISTRO DEI LAVORÌ PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Vista la delibera n. 1277 del 17 giugno 1993 con la quale l'Amministrazionecomunale di Ascoli ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla statizzazione della strada realizzata dal Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino;

Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, con il quale è stato istituitò l'Ente nazionale per le strade, l'amministratore straordinario ha assunto le funzioni del consiglio di amministrazione;

Vista la nota n. 1 del 28 aprile 1994 con la quale l'amministratore straordinario ha espresso il parere favorevole che la strada realizzata dal Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino collegante la s.s. n. 4 «Via Salaria» presso Monticelli al r.a. «Ascoli-Porto d'Ascoli», sia classificata statale;

Visto il voto n. 306, reso nell'adunanza del 22 giugno 1994, della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che la statizzanda strada sia denominata quale diramazione di strada statale;

Vista la nota n. 1055 del 31 marzo 1995 con la quale la direzione centrale tecnica dell'ANAS ha determinato di denominare la statizzanda strada quale «s.s. n. 4 - raccordo Via Salaria»;

Decreta:

La strada realizzata dal Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, collegante la «s.s. n. 4 - Via Salaria» presso Monticelli al raccordo autostradale «Ascoli-Porto d'Ascoli», è classificata statale con la denominazione di «s.s. n. 4 - raccordo Via Salaria» con i seguenti capisaldi d'itinerario: «Innesto s.s. n. 4 presso Monticelli, svincolo di Marino del Tronto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli» per l'estesa di km 0+903.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: BARATTA

95A5058

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 agosto 1995.

Determinazione delle caratteristiche dell'aeroporto di Ca' Negra.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Ca' Negra (Rovigo);

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Ca' Negra come segue:

direzione di atterraggio 45°-225°;

lunghezza di atterraggio m 660;

livello medio dell'aeroporto m 6,2 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 04 m 6,3 s.l.m.;

testata 22 m 6,1 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il direttore generale: PUGLIESE

95A5106

DECRETO 7 agosto 1995.

Determinazione delle caratteristiche dell'aeroporto di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Trento;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Trento come segue:

direzione di atterraggio 180°-360°;

lunghezza di atterraggio m 980;

livello medio dell'aeroporto m 185 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 18 m 185,7 s.l.m.;

testata 22 m 184,8 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il direttore generale: PUGLIESE

95A5107

DECRETO 7 agosto 1995.

Determinazione delle caratteristiche dell'aeroporto di Gorizia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Gorizia;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Gorizia come segue:

Pista n. 1:

direzione di atterraggio 40°-220°;

lunghezza di atterraggio m 890;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 04 m 63 s.l.m.;

testata 22 m 63 s.l.m.

Pista n. 2:

direzione di atterraggio 90°-270°;

lunghezza di atterraggio m 1.100;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 09 m 63 s.l.m.;

testata 27 m 63 s.l.m.

Pista n. 3 (alianti):

direzione di atterraggio 40°-220°;

lunghezza di atterraggio m 700;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 04 m 63 s.l.m.;

testata 22 m 63 s.l.m.,

livello medio dell'aeroporto m 63 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il direttore generale: PUGLIESE

95A5108

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 23 giugno 1995 con la quale la commissione centrale di beneficienza della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Origine, denominazione e durata

1. La Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde — di seguito chiamata anche Fondazione — è la continuazione storica della Cassa di risparmio delle provincie lombarde istituita a Milano per iniziativa della commissione centrale di beneficenza, in base alle norme contenute nell'«avviso» pubblicato il 12 giugno 1823.

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art 2

Autonomia e vigilanza

La Fondazione, ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, ha autonomia statutaria e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro rispettivamente a norma degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356

Art. 3

Sede

La Fondazione ha sede legale in Milano, via Monte di Pietà n 8.

Art. 4.

Scopi e finalità

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione contribuisce allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale del Paese. A tal fine persegue scopi di interesse generale e di utilità sociale, privilegiando la comunità lombarda e le zone del territorio tradizionalmente collegate

2. La Fondazione in particolare persegue e promuove i seguenti scopi e finalità:

a) l'assistenza, la beneficenza e la tutela delle categorie più deboli, favorendo la loro promozione sociale, educativa ed economica;

b) la ricerca scientifica, attraverso l'integrazione della comunità scientifica nazionale con quella internazionale;

c) l'arte e la cultura mediante l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, il restauro di monumenti, di opere d'arte e di beni di valore storico, culturale e scientifico, al fine di valorizzarli e di diffonderne la conoscenza;

d) lo sviluppo della formazione tecnica e professionale e la diffusione della cultura, dell'informazione, dell'istruzione e delle attività di apprendimento;

e) l'assistenza sanitaria attraverso interventi che privilegino la crescita qualitativa del servizio;

f) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, al fine di favorirne la valorizzazione e la conservazione;

g) la promozione di progetti per la realizzazione di infrastrutture nel settore dei servizi pubblici

Art 5.

Attività della Fondazione

1. La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria. Può possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o finanziarie secondo le vigenti disposizioni di legge

2 La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche, sia proprie che di terzi, delle quali verifica la congruità degli obiettivi ed il loro raggiungimento provvedendo all'attività erogativa necessaria

3 La Fondazione promuove iniziative e progetti — anche in associazione o in partecipazione con altre istituzioni, enti o società — diretti a stimolare ed a sviluppare le capacità imprenditoriali e organizzative nella produzione e nella gestione di beni e servizi dai quali trae beneficio la collettività.

4 La Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro costituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata

5. La Fondazione può costituire persone giuridiche ai sensi dell'art 12 del codice civile in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento.

6 La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio patrimonio

Art 6

Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento

La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi di cui all'art. 5 sulla base di modalità e criteri stabiliti da un proprio regolamento.

Art. 7.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dalla partecipazione nella società conferitaria Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., si incrementa per:

a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati,

b) avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attività erogativa;

c) beni mobili e immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.

2. Gli investimenti diversi da quelli nella società conferitaria devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio. A tal fine la Fondazione potrà investire in immobili, azioni, obbligazioni, partecipazioni ed altre attività finanziarie di sicura affidabilità.

L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria e dei diritti di opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà investire una parte del patrimonio tramite l'acquisizione di opere d'arte, monumenti, beni di valore storico o ambientale, aree territoriali di significativo interesse ambientale, partecipazioni in società o enti operanti nei settori di intervento di cui all'art. 4, escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata, nonché tramite strutture stabili intendendosi tali sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente in entità giuridica.

4. La Fondazione si pone l'obiettivo di salvaguardare nel tempo il valore reale del patrimonio.

Art. 8.

Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria

1. La Fondazione esercita i poteri di azionista della società conferitaria, sulla base di indirizzi espressi dalla commissione centrale di beneficenza

2. La Fondazione finché mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla partecipazione nella società medesima, determinandola in misura congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e comunque in misura non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite stessi

La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare la riserva stessa

3. L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni della conferitaria devono avvenire, salvo diversa autorizzazione del Ministro del tesoro, in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di cessione delle azioni, si terrà anche conto delle determinazioni in materia del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 9.

Finanziamento delle attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione di cui al successivo comma 2;

b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate ad incremento patrimoniale.

2. La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un quindicesimo dei proventi di cui al primo comma lettera *a)*, detratte le spese di funzionamento e l'accantonamento al fondo di riserva di cui all'art. 8, comma 2, contribuisce al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale in base all'art. 15 della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 10.

Organi

Sono organi della Fondazione:

1) la commissione centrale di beneficenza;

2) il presidente,

3) il comitato esecutivo;

4) il collegio sindacale;

5) il segretario generale.

Art. 11.

Composizione della commissione centrale di beneficenza

1. La commissione centrale di beneficenza è composta dai commissari così nominati:

tre dal presidente della provincia di Milano;

tre dal sindaco del comune di Milano;

uno per ciascuno dai presidenti delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese;

uno dal consiglio regionale della regione Lombardia;

da tre a cinque dalla stessa commissione centrale di beneficenza con le modalità di cui al successivo art. 12.

2. La commissione centrale di beneficenza nomina nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art. 18, comma 7, il presidente e i due vice presidenti.

Art 12.

Requisiti e indirizzi per la nomina

1. Il potere di nomina attribuito agli organi degli enti di cui all'art. 11, comma 1, non comporta rappresentanza degli organi medesimi né mandato imperativo.

2. Poiché la nomina non è espressamente riservata dalla legge, la Fondazione richiede agli organi degli enti che nella scelta della persona da nominare vengano osservati i criteri di seguito indicati:

a) i commissari devono essere scelti tra cittadini italiani, preferibilmente residenti nell'ambito territoriale delle province lombarde e di Novara, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie attività. I commissari devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilità e di competenza maturata attraverso un'esperienza di almeno un triennio con l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso l'esercizio di attività professionali o di insegnamento,

b) il componente della commissione centrale di beneficenza dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno un triennio dalla data di dichiarazione di decadenza;

c) i candidati alla nomina sono scelti tra una rosa di persone individuate sulla base di indicazioni fornite da istituzioni, associazioni ed altre significative realtà sociali operanti nei settori di intervento connessi all'attività della Fondazione.

3. La commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina dei componenti di propria competenza scegliendoli tra personalità aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

Incompatibilità

1. Non possono far parte della commissione centrale di beneficenza:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale;

b) i dipendenti dei Ministeri delle finanze, della giustizia, dell'interno e del tesoro;

c) i membri dei consigli regionali e dei consigli delle città metropolitane, delle province, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri;

d) i membri degli organi di controllo sulle amministrazioni regionali, metropolitane, provinciali e comunali;

e) gli amministratori di aziende ed istituti di credito, diversi dalla società conferitaria e dalle altre società direttamente o indirettamente partecipate dalla conferitaria stessa finché la Fondazione mantenga il controllo della conferitaria medesima;

f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri della commissione e del collegio sindacale;

g) i dipendenti in servizio o in quiescenza della Fondazione, della società conferitaria e delle altre società direttamente o indirettamente partecipate, nonché il coniuge e i parenti fino al secondo grado dei medesimi.

2. I soggetti indicati alle lettere *a)*, *c)*, *d)* non incorrono nell'incompatibilità qualora questa sia cessata sei mesi prima della nomina a commissariato.

Art. 14.

Procedure e controlli

1. Il presidente, tre mesi prima della cessazione dalla carica di ciascun componente della commissione centrale di beneficenza, provvede a inviare lettera raccomandata all'organo dell'ente cui compete la nomina ovvero informa la commissione medesima per le nomine di propria competenza.

2. Successivamente alla comunicazione o alla delibera di nomina, il presidente invita l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a presentare alla Fondazione entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 la cui mancanza costituisce causa di impedimento all'immissione nella carica

3 La mancanza dei requisiti di cui all'art 12, sopraggiunta nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene pronunciata con delibera della commissione centrale di beneficenza assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

4 Qualora, al momento della nomina ovvero nel corso del mandato, sussista una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 13, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione. Il presidente, anche in presenza di fatto notorio, invita tempestivamente l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione stessa le necessarie informazioni ovvero a rimuovere la situazione. Si deve intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla carica il componente della commissione che non provveda agli adempimenti richiesti nel predetto termine.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, la commissione centrale di beneficenza assumerà l'iniziativa per la sostituzione dei componenti decaduti dalla carica

Art 15

Durata in carica

1. I commissari durano in carica cinque anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati.

2 Il presidente e i due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di commissari.

3. I componenti della commissione centrale di beneficenza nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, durano parimenti in carica cinque anni dalla data di assunzione della carica

4. Alla scadenza del loro mandato, i componenti non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente Decorso il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti

5. Nei casi di cessazione della carica diversi dalla scadenza naturale la nomina del commissario dovrà essere eseguita nel termine previsto dalla normativa vigente decorrente dalla ricezione della comunicazione dell'evento da parte della Fondazione

6. Qualora l'organo dell'ente cui compete la nomina non provveda entro il termine stabilito dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato dalla stessa commissione centrale di beneficenza con i criteri stabiliti dall'art. 12, comma 2, lettere *a)* e *b)*, scegliendo il sostituto nell'ambito territoriale dell'ente medesimo o provvedendo alla conferma dello stesso commissario e con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

Art. 16.

Indennità

Al presidente, ai vice presidenti, agli altri componenti della commissione centrale di beneficenza, del comitato esecutivo e del collegio sindacale spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi collegiali, nella misura che verrà determinata dalla commissione che ne darà comunicazione al Ministro del tesoro.

Art 17.

Competenze della commissione centrale di beneficenza

1. Alla commissione centrale di beneficenza compete di

a) deliberare sulle modificazioni statutarie ed approvare i regolamenti della Fondazione,

b) nominare da tre a cinque commissari di propria competenza ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo alinea,

c) deliberare in merito all'immissione nella carica dei commissari e dei sindaci,

d) nominare il presidente ed i due vice presidenti ai sensi dell'art 11, comma 2;

e) nominare i componenti del comitato esecutivo e delegare allo stesso propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinando i limiti della delega;

f) nominare nel proprio ambito commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le indennità,

g) nominare il segretario generale ed il vice segretario generale;

h) deliberare sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

i) deliberare sugli indirizzi in base ai quali la Fondazione esercita i poteri di azionista;

l) deliberare in merito alle modalità di realizzazione degli scopi ed ai criteri di intervento,

m) deliberare in merito alla cessione delle azioni della società conferitaria ed ai conseguenti investimenti;

n) deliberare sull'assunzione e dismissione di partecipazioni da parte della Fondazione, sulle loro modificazioni anche di natura statutaria, nonché sui relativi bilanci;

o) approvare annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo con le modalità previste dall'art. 25, nonché la destinazione degli utili di esercizio,

p) deliberare sulle variazioni del bilancio preventivo:

q) determinare i compensi e le indennità al presidente, ai vice presidenti, al comitato esecutivo e agli altri componenti della commissione e del collegio sindacale;

r) deliberare la decadenza dalla carica nei casi previsti dagli articoli 14, comma 3 e 19, comma 1;

s) deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria amministrazione

2 La commissione potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente e al segretario generale, determinando gli atti o la categoria di atti delegati.

Art. 18.

Funzionamento della commissione centrale di beneficenza

1. La commissione centrale di beneficenza si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno quattro commissari o il collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti della commissione e del collegio sindacale

3. Nelle ipotesi di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviare, due giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

4. Il presidente, ove occorra, può invitare il presidente e il direttore generale della società conferitaria alle riunioni della commissione.

5 Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi 6 e 7, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

6. La commissione centrale di beneficenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica nei casi riguardanti: le modifiche statutarie; l'approvazione dei regolamenti e le loro modificazioni; la nomina dei commissari di propria competenza ai sensi dell'art. 11, comma 1; la decadenza dalla carica dei componenti della commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale e la nomina dei commissari e dei sindaci qualora l'organo competente non provveda entro il termine previsto dall'art 15, commi 5 e 6 dall'art 23, comma 6.

7. Le deliberazioni relative alla nomina del presidente e dei vice presidenti della commissione centrale di beneficenza sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone

Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procederà ad ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

8 Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo commissario, le votazioni riguardanti persone.

9. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende non approvata.

10. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste detta carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. In caso di assenza del presidente

e del vice presidente anziano, le adunanze sono presiedute dall'altro vice presidente; nell'eventualità di assenza anche di questo, dal commissario più anziano, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo dell'organo; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

11. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e dal segretario.

12. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi

13. Quando la commissione decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il commissario che verrà designato da chi presiede l'adunanza

Art. 19.

Decadenza

1. I componenti della commissione centrale di beneficenza sono dichiarati decaduti dall'ufficio, con deliberazione della commissione medesima, assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica, oltre che negli altri casi previsti dallo statuto e dalle norme di legge, anche qualora non intervengano alle sedute della commissione stessa per tre volte consecutive senza giustificato motivo. La commissione avvierà l'iniziativa per la loro sostituzione.

2. Il componente dichiarato decaduto non potrà essere nominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art 20.

Funzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Egli predispone gli avvisi di convocazione della commissione centrale di beneficenza e del comitato esecutivo, ne presiede le riunioni e vigila sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

2 La commissione determina le materie per le quali il presidente, sentito il segretario generale, può assumere decisioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza della commissione stessa nella sua prima adunanza.

3 Fermo restando quanto previsto al comma precedente e qualora non possa provvedere il comitato esecutivo ai sensi del successivo art. 21, comma 3, il presidente può, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere, con immediata efficacia verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima adunanza.

4. Il presidente ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

5 Egli può delegare la rappresentanza ai vice presidenti e ad altri componenti della commissione nonché al segretario e, d'intesa con questo, a dipendenti

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art 18, comma 10; nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche dell'altro presidente, le funzioni sono adempiute dal commissario più anziano di cui al citato articolo

7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo

Art. 21.

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da 7 membri nominati dalla commissione centrale di beneficenza fra i propri componenti ai sensi dell'art 17, lettera *e)* dello statuto. Di esso fanno parte di diritto il presidente ed i vice presidenti del comitato

2 Al comitato esecutivo sono delegati dalla commissione centrale di beneficenza propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione

3 In caso di urgenza il comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare che non sia riservato alla competenza esclusiva della commissione centrale di beneficenza.

Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione alla commissione medesima in occasione della prima riunione successiva.

4. Non possono essere delegate le attribuzioni relative a.

approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e approvazione del bilancio consuntivo;

assunzione di deliberazioni in merito all'attività erogativa, all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni, alla nomina del segretario generale e del vice segretario generale o comunque quelle per le quali occorre il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica.

Art. 22.

Funzionamento del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si riunisce di regola una volta alla settimana secondo modalità di convocazione stabilite dal comitato medesimo.

2. Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.

3. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede

4. I verbali delle riunioni sono redatti, a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, e sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

6 Alle riunioni del comitato possono assistere i componenti del collegio sindacale.

Art 23.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile

2 Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli altri due, a turno, dai presidenti delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato

3. I sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati

4. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o altre cause, lo stesso organo dell'ente locale che ha nominato il sindaco cessato dalla carica provvede alla sua sostituzione

Il sindaco nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito

5. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche

6 Valgono per i sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, comma 5

Qualora l'organo dell'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla legge, la commissione centrale di beneficenza nominerà il sostituto ovvero confermerà il sindaco cessato dalla carica, che svolgerà le funzioni fino al subentro di colui che sarà nominato dall'organo dell'ente medesimo.

7 Essi devono intervenire alle riunioni della commissione centrale di beneficenza e possono assistere alle sedute del comitato esecutivo

8. Il collegio sindacale sceglie tra i propri componenti il presidente.

9. Il collegio deve riunirsi di norma una volta al mese.

10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o della commissione centrale decade dall'ufficio e la commissione medesima assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione secondo le modalità di cui al precedente comma 2

11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza

12. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.

Art. 24.

Segretario generale

1. Al segretario generale compete il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione.

In particolare, il segretario generale:

a) interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni della commissione centrale di beneficenza ed a quelle del comitato esecutivo e può anche intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive;

b) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;

c) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere della commissione o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e fa eseguire le deliberazioni stesse,

d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, a dipendenti;

e) dispone gli atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

2. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il segretario generale ed il vice segretario generale sono nominati dalla commissione centrale di beneficenza per un periodo non superiore a cinque anni e possono essere confermati Il segretario generale può essere scelto anche tra il personale non di ruolo della Fondazione

4 Nelle ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni sono esercitate dal dipendente di grado più elevato e con maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

5 Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo

Titolo III

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 25.

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo

2 Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria o altre società partecipate si avvalgono della possibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, la commissione centrale di beneficenza su proposta del presidente che cura la predisposizione del progetto, approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo

3 In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate al finanziamento delle attività di cui al precedente art. 9.

4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale, il presidente sottopone per l'approvazione alla commissione centrale di beneficenza il bilancio consuntivo predisposto dal segretario generale almeno trenta giorni prima dell'approvazione e depositato presso la sede della Fondazione.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale, con la relazione del presidente, per le osservazioni di propria competenza, almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per l'approvazione.

5 Il bilancio consuntivo e redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della gestione e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Deve altresì dare specificamente atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del presente statuto.

7. I bilanci approvati dalla commissione devono essere inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Devono altresì essere inviate al Ministero del tesoro, entro il predetto termine, le eventuali variazioni al bilancio preventivo approvate dalla commissione nel corso dell'esercizio, in base all'art. 17, comma 1, lettera *p)*.

Titolo IV

LIQUIDAZIONE

Art. 26.

Liquidazione

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con la procedura prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27.

Cumulo delle cariche

1. I componenti della commissione centrale di beneficenza della Fondazione non possono rivestire la carica di componenti effettivi del collegio sindacale presso le società o enti del cui capitale la Fondazione o la società conferitaria possiedono la maggioranza.

2. I componenti del collegio sindacale della Fondazione non possono rivestire le cariche di presidente, vice presidente o di componenti del consiglio di amministrazione od organo equivalente presso le società o enti del cui capitale la Fondazione o la società conferitaria possiedono la maggioranza.

3. I singoli componenti della commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale devono rispettare le norme sull'incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia e non possono assumere contemporaneamente più di cinque cariche presso le società o enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

4. Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la Fondazione, qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dalle nomine.

Art 28.

Continuità dei rapporti con le Fondazioni costituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde

La Fondazione, quale continuatrice delle funzioni di interesse pubblico e di utilità sociale gia espletate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, esercita, tramite i propri organi statutari, i poteri previsti dagli statuti delle Fondazioni costituite nel tempo dalla predetta Cassa di risparmio.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 29

Decorrenza della competenza della commissione centrale di beneficenza alla nomina di tre commissari

La commissione centrale di beneficenza provvederà alla nomina di tre dei membri di sua competenza, come previsto dall'art. 11, comma 1, ultimo alinea, via via che cesseranno dalla carica quelli nominati dal Ministro del tesoro, in base alla previgente normativa

95A5098

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari e dell'U.T.E. di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 4814 del 12 luglio 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale della conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento dei citati Uffici è da attribuirsi al trasferimento nelle nuove sedi site in località «Santu Nicolau» - Pirri (Cagliari);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici è accertato come segue:

I GIORNI DAL 24 AL 29 LUGLIO 1995

Regione Sardegna:

U.T.E. di Cagliari.

I GIORNI DAL 24 LUGLIO AL 6 AGOSTO 1995

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5095

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 agosto 1995.

Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicinali veterinari ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, in particolare l'art. 5;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali veterinari immunologici indicati nell'allegato al presente decreto;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione V, espresso nella seduta del 12 dicembre 1990, in cui il Consiglio medesimo, fra l'altro, aveva raccomandato che fosse predisposta una idonea verifica della situazione italiana per acquisire dati epidemiologici precisi e completi specie per quanto attiene alla diffusione dell'infezione;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione V, espresso nella seduta del 14 maggio 1992, in cui, fra l'altro, il Consiglio medesimo aveva raccomandato che, negli eventuali programmi territoriali di profilassi, condizione essenziale per la loro elaborazione fosse l'impiego esclusivo di vaccini che consentissero di discriminare tra animali vaccinati ed animali infetti;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione V, espresso nella seduta del 12 maggio 1993, in cui si evidenzia la necessità di avviare piani sperimentali debitamente mirati alla conoscenza delle condizioni epidemiologiche, per la definizione di uno studiato programma di controllo, e comunque si ribadisce nuovamente che nell'ambito di qualunque iniziativa è indispensabile il ricorso a vaccini in grado di differenziare gli animali infetti da quelli vaccinati e tali da garantire condizioni idonee di innocuità ed efficacia secondo i criteri previsti dalla Farmacopea europea e nazionale delle competenti autorità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione V, espresso nella seduta del 22 dicembre 1993, in cui il Consiglio medesimo — valutato il «Programma nazionale di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky» presentato dalla Direzione generale dei servizi veterinari — conferma quanto espresso nei precedenti pareri del 14 maggio 1992 e 12 maggio 1993 e ribadisce che esso sia basato solo sull'impiego dei vaccini inattivati e reso subito operativo;

Considerato l'orientamento dell'Unione europea favorevole alla predisposizione di piani di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky;

Considerata la necessità per l'Italia di uniformarsi a tale orientamento, pena l'assunzione di prevedibili misure precauzionali nei confronti delle esportazioni italiane correlate al settore in questione;

Considerato che un'adeguata profilassi vaccinale condotta attraverso l'impiego di vaccini privati della glicoproteina I consente di distinguere i suini vaccinati da quelli infetti, con tutti i vantaggi che da questo conseguono relativamente al controllo delle infezioni negli allevamenti;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1994, contenente disposizioni relative al piano di controllo della malattia di Aujeszky;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

È vietato su tutto il territorio nazionale procedere alla fabbricazione, importazione, detenzione, vendita, fornitura e impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La fabbricazione dei medicinali veterinari ad azione immunologica di cui all'art. 1 è consentita soltanto per i prodotti destinati all'esportazione.

Le ditte che intendono avvalersi di tale possibilità devono comunicarlo preventivamente al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, inviando contestualmente un fac-simile delle etichette su cui dev'essere indicato con caratteri evidenti in colore rosso «PRODOTTO DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE».

Art. 3.

I lotti già prodotti e tutte le confezioni già immesse nel circuito commerciale non possono più essere venduti sul territorio nazionale a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO

ELENCO VACCINI AUJESZKY GI+

Prodotto - Tutte le confezioni	Ditta	Registrazione numero
Aujevax	Ist. Zooprof. Umbria - Marche	23029
Vaccino inattivato Aujeszky	Farmaceutici Gellini	26319
Aujeszky Suivax	Fatro	26081
Izovac Aujeszky	Izo	26933
Bio-Ol Aujeszky	Bioteke	26177
Bio-Aujeszky	Bioteke	26177/A
Suvaxyn Aujeszky	Solvay	25799
Auskimune K	Smith Kline Beecham	27411
Vaccino inattivato della malattia di Aujeszky adsorbito all'idrossido di alluminio per suini	Ist. Zooprof. Lombardia - Emilia-Romagna	25033

95A5097

ORDINANZA 26 giugno 1995.

Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare l'art. 22 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare un'ordinanza per fissare i requisiti igienico-sanitari necessari nei settori indicati dallo stesso;

Vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Vista la notifica alla Commissione CEE ai sensi delle direttive 83/189/CEE, così come modificata dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CEE;

Visto il parere del comitato permanente derrate alimentari espresso nella seduta del 21/22 febbraio 1995, con il quale è stato richiesto di inserire una norma di reciproco riconoscimento in materia di veicoli e di ritirare dal progetto la disciplina delle temperature;

Sentito il parere del Consiglio superiore della sanità;

Ritenuto di dover provvedere a definire i requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari;

Ordina:

Art. 1.

Caratteristiche generali delle aree

Nell'adozione dei regolamenti locali di igiene, i comuni provvedono affinché le aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 28 marzo 1991, n. 112, siano:

a) pavimentate, strutturate in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e un regolare deflusso delle acque e, per quanto possibile, delimitate;

b) dotate, nel caso in cui l'attività commerciale si svolga in modo continuativo, di servizi igienici per il personale addetto, costituiti da gabinetto dotato di acqua corrente, lavabi con erogatore di acqua non azionabile a mano o a gomito, ovvero con mezzi azionabili automaticamente o a pedale, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

Nel caso in cui le predette aree siano utilizzate permanentemente per la ristorazione, esse devono essere anche munite di servizi igienici rapportati al flusso dell'utenza;

c) dotate, ove necessario, di allacciamento elettrico e idrico;

d) dotate di scarichi fognari per la raccolta delle acque reflue;

e) dotate di attrezzature per la raccolta di rifiuti solidi urbani in conformità alle disposizioni vigenti;

Art. 2.

Caratteristiche delle strutture fisse

1. Ai soli fini della presente ordinanza, per strutture fisse, si intendono chioschi o box e comunque banchi con superficie senza soluzione di continuità prefabbricati o in muratura o in materiali compositi che occupano permanentemente l'area adibita a mercato;

2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:

a) strutture opportunamente coibentate, ben areate, costruite in muratura, metalli, materiali plastici e altri materiali similari, secondo criteri che consentano un'adeguata pulizia e disinfezione ed un'adeguata prassi igienica, nonché evitino l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti con sostanze e microorganismi estranei. Le pareti ed i pavimenti dei locali dovranno essere rivestiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e senza soluzione di continuità in modo da consentire l'arrotondamento degli angoli e degli spigoli di connessione delle pareti e del pavimento. L'uso di pedane interne è consentito se costruite in materiale lavabile e disinfettabile;

b) banchi di vendita rispondenti ai requisiti tecnico-costruttivi razionali sotto il profilo igienico-sanitario in relazione ai tipi di alimenti commerciati indicati nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e banchi di esposizione, mostre, utensili, apparecchiature, attrezzature, destinati a venire a contatto con gli alimenti, costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e ai relativi decreti di attuazione.

I banchi di vendita devono essere muniti di un rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza dal piano di vendita, esteso lungo i tre lati prospicienti gli avventori, escluso che per i prodotti ortofrutticoli;

c) adeguata protezione degli alimenti da contaminazioni esterne;

d) contenitori di rifiuti da porre in uno apposito spazio.

3. Le strutture di cui al comma 1 devono poter disporre di servizi igienici e di acqua per le operazioni di pulizia.

4. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili — esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi — è richiesto, fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5:

a) l'allacciamento alla rete elettrica ovvero disponibilità di energia elettrica erogata da impianto autonomo;

b) l'allacciamento alla rete idrica o comunque impianto di erogazione autonoma di acqua potabile idonea al consumo umano;

c) appositi impianti frigoriferi di deposito — celle o armadi — e di distribuzione, adeguati alla capacità commerciale interessata, ed in grado di assicurare le temperature prescritte per i diversi alimenti, nonché il continuo mantenimento della catena del freddo;

d) le strutture di cui al presente articolo possono essere autorizzate al commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, solo nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale n. 248 del 1993.

5. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5.

Art. 3.

Caratteristiche dei veicoli

1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari può essere esercitato con l'uso di veicoli aventi le seguenti caratteristiche:

a) struttura tecnica adeguata, con vano interno di altezza non inferiore ml. 2 e con rialzo da terra (compreso il piano appoggio pacchi) non inferiore a ml. 1,30. realizzata con materiali resistenti ed inalterabili, con pareti e tetto opportunamente coibentati a mezzo di idonei materiali isotermici, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di trasporto, conservazione e protezione dei prodotti alimentari;

b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva delle parti dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente rimaste totalmente esposte;

c) banchi fissi a spostamento (automatico o meno) orizzontale o inclinato, utensili, apparecchiature, ed impianti — conformi per requisiti a quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* — atti in ogni caso alla conservazione, protezione e distribuzione igienica degli alimenti e bevande appartenenti al settore merceologico prescelto riferito alle tabelle di cui all'allegato 5 dell'art. 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

d) adeguato impianto idraulico per l'acqua potabile da collegarsi con l'acquedotto comunale oppure apposito serbatoio per la riserva di acqua potabile con erogazione calda e fredda, di capacità adeguata per assolvere alle esigenze dell'igiene personale e a quelle relative al settore merceologico prescelto.

e) apposito serbatoio per le acque di scarico a circuito chiuso — di capacità adeguata alle esigenze igieniche desumibili del settore merceologico attivato — munito di dispositivo di disinfezione delle acque medesime;

f) settore protetto e ben separato dal settore alimenti per la collocazione di sacco di plastica a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi;

g) impianto di erogazione autonoma di energia elettrica in grado di consentire lo svolgimento delle operazioni di somministrazione ed il funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;

h) i gruppi motocondensanti necessari al funzionamento dei frigoriferi o dei banchi di esposizione devono essere alloggiati in modo tale da permettere l'espulsione all'esterno dell'aria che attraversa i condensatori per il necessario funzionamento;

i) qualora il veicolo, interamente furgonato, sia destinato al trasporto di alimenti deperibili da mantenere a regime di temperatura controllata secondo la normativa vigente, quali prodotti surgelati, refrigerati o congelati, questo deve essere munito di generatore autonomo con caratteristiche di potenza adeguate al funzionamento delle attrezzature di conservazione regolate dalle norme A.T.P.

l) sono fatte salve in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 5.

2. I veicoli immatricolati in uno Stato dell'UE o in uno dei Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, all'atto di ingresso nel territorio nazionale mantengono le caratteristiche previste dalla normativa vigente nei Paesi di origine ove difformi da quelle recate dalla presente ordinanza.

3. I veicoli di cui al comma 1 devono essere periodicamente sottoposti a trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione previsti in materia.

4. I prodotti alimentari devono essere collocati nei veicoli in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

Art. 4.

Caratteristiche dei banchi rimovibili

1. Ai fini della presente ordinanza, per banchi rimovibili si intendono le attrezzature facilmente smontabili, in materiali plastici, metallici e altri materiali similari opportunamente trattati;

2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:

a) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*;

b) banchi di esposizione muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;

3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi, che comunque devono essere tenuti in idonei contenitori conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, né ai prodotti alimentari non deperibili conservati e comunque preparati e preconfezionati e gli altri prodotti alimentari non deperibili indicati nella tabella merceologica n. VI di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene.

4. La commercializzazione dei prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi è consentita su tali strutture nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 e dei requisiti di cui al successivo art. 5, rispettivamente commi 3 e 4.

5. Tali strutture non possono essere destinate alla commercializzazione di carni fresche e loro preparazione.

6. Tali strutture non possono essere destinate, altresì, alla vendita di prodotti deperibili, a meno che non siano dotate di strumentazioni idonee per il mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente.

Art. 5.

Prescrizioni particolari

1. La vendita su aree pubbliche di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non preconfezionati è subordinata al rispetto delle norme vigenti e delle seguenti condizioni:

a) autorizzazione prescritta dall'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

b) banchi di esposizione provvisti di comparti separati per le carni avicunicole, per i prodotti di salumeria e per i prodotti pronti a cuocere di cui all'art. 57, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

c) divieto di procedere al disosso delle carni nonché alla produzione di preparazioni di carni o di preparazioni di prodotti della pesca;

d) adeguate strutture frigorifere per la conservazione e distribuzione in regime di temperatura controllata.

2. Per la vendita su aree pubbliche di prodotti a base di carne allo stato di precotti si osservano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 1988, n. 375, ed in particolare, sono richiesti:

a) piano di cottura, inclusa la frittura, forno o girarrosto a cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e parte del banco caldo in acciaio inox e a tenuta stagna;

b) banco di armadi o vetrina munito di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60° e 65 °C;

c) banco di armadio o vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi per la relativa conservazione, in attesa della vendita alla temperatura massima di + 4 °C.

3. La vendita su aree pubbliche di prodotti della pesca è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) apparecchi per la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo, idonei per la conservazione anche attraverso l'impiego di ghiaccio prodotto con acqua potabile idonea al consumo umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) banchi in materiali impermeabili, inalterabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti secondo criteri atti a consentire, anche attraverso particolari dispositivi, lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue e conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*;

c) il controllo della temperatura prevista dalla normativa vigente deve essere assicurato per tutta la durata della vendita.

4. La vendita su aree pubbliche di molluschi bivalvi vivi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) banchi di esposizione in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, privi di soluzione di continuità, muniti di:

dispositivi atti a raccogliere l'acqua intervalvare dei molluschi eduli;

dispositivi che mettano la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento o da contatti o manipolazione del pubblico;

di impianto refrigerante che assicuri il mantenimento delle temperature prescritte;

b) apposite celle o almeno appositi comparti per il deposito di molluschi.

Art. 6.

Attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è consentita in presenza dei seguenti requisiti:

a) apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, oppure — nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni — la sola attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento;

b) la preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscono la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione;

c) locali di consumo ben areati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario;

d) locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero;

e) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili devono essere dotati di apparecchiatura frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte dalla normativa vigente, anche quando abbiano apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso, i banchi di esposizione devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori;

f) adeguata erogazione di acqua potabile idonea al consumo umano conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio;

g) servizi igienici costituiti da:

gabinetto dotato di acqua corrente in quantità sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua;

lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso;

h) idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione.

I locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica;

i) raccolta dei rifiuti in bidoni con sacco, chiudibili, sistemati in locale o settore idoneo o in un'area opportunamente separata per essere rimossi ed allontanati al più presto. Il locale, il settore, l'area debbono essere dotati di sistemi di protezione atti ad impedire l'accesso di insetti o altri animali nocivi.

2. Qualora l'attività non sia effettuata in locali di consumo o aree di ristorazione, sono richiesti i requisiti generici di cui agli artt. 2 e 3, nonché, per le attività di somministrazione di sole bevande espresse, infusi, latte, frullati, preparati con le strutture di banco, ed alimenti pronti per il consumo preparati in laboratori esterni e per le attività che effettuano anche operazioni di preparazione di alimenti compositi quali tramezzini, tartine ed altri prodotti farciti analoghi o anche trattamenti di riscaldamento e di cottura dei cibi, sono richieste rispettivamente le seguenti caratteristiche:

a) una adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili. Sono necessari a tal fine idonei sistemi di detersione, lavaggio e risciacquo, nei lavelli di banco o in appositi lavelli separati, di numero e dimensioni adeguati alla attività commerciale in atto, oppure mediante l'impiego di lavastoviglie che assicurino un ciclo automatico completo. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile, ed al riparo da contaminazioni esterne;

b) appositi settori o spazi opportunamente attrezzati per la preparazione di alimenti compositi, di riscaldamento e di cottura dei cibi, strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

3. Per l'attività di somministrazione di prodotti a base di carne allo stato di precotti di cui all'art. 57, comma 4, del decreto ministeriale del 5 ottobre 1981, n. 375, sono richiesti i requisiti di cui all'art. 5, comma 2.

4. Si prescinde dall'obbligo delle lavastoviglie a ciclo automatico completo qualora siano utilizzate stoviglie in materiale consentito e non più utilizzabile (a perdere).

Art. 7.

Autorizzazione e idoneità sanitaria

1. L'esercizio di attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è subordinata all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'autorizzazione sanitaria deve indicare la specializzazione merceologica dell'attività esercitata.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e bevande previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le autorità sanitarie territorialmente competenti accertano la sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli articoli precedenti.

3. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, artt. 37/42 con l'esclusione degli accertamenti di cui al comma 2 dell'art. 39.

4. L'autorizzazione sanitaria deve riportare gli estremi del veicolo di cui ai documenti rilasciati dalla Motorizzazione Civile a seguito del collaudo per l'omologazione del mezzo ad autonegozio nel caso in cui il commercio avvenga mediante un veicolo.

5. Nella fase autorizzativa il venditore deve indicare le modalità con cui si provvede al condizionamento termico della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale.

Art. 8.

Punti critici e norme aggiuntive

1. Il titolare dell'attività commerciale deve individuare ogni processo, fase o operazione che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e garantire che siano predisposte, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici:

analisi dei potenziali rischi per la sicurezza degli alimenti e delle bevande nelle attività di somministrazione;

individuazione, durante tale attività, dei punti in cui possono verificarsi rischi per la sicurezza degli alimenti e delle bevande (punti critici) compresi quelli derivanti dall'uso dei contenitori e degli utensili che vengono a contatto con gli alimenti;

decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati;

individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza di tali punti critici;

riesame periodico, e in occasione di ogni variazione della tipologia di attività, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e di sorveglianza.

2. Gli addetti devono curare particolarmente la propria igiene personale e indossare indumenti adeguati e puliti.

3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, è effettuata dagli organi istituzionalmente preposti; tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della sanità.

2. Gli atti amministrativi compilati dal personale di cui al secondo comma, vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio, in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture di cui all'art. 4 debbono essere conformi ai requisiti prescritti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Le norme di cui all'art. 5, in materia di prescrizioni particolari per il commercio di taluni prodotti, si applicano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8 devono essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Fino alle date previste nei commi 2 e 3, si applica il disposto di cui all'art. 22, comma 8, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

5. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti e bevande da leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 277

95A5096

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 27 luglio 1995.

Modificazione alla denominazione della serie tematica «Animali domestici» in «Gli animali».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dall'anno 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Animali domestici»;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, per la serie di francobolli ordinari «Animali domestici» la nuova denominazione «Gli animali»;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere, nel 1995, valori appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'adozione, per la serie di francobolli ordinari «Animali domestici», della nuova denominazione «Gli animali».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione, nel 1995, di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «Gli animali».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui all'articolo precedente verranno stabiliti con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
VALENTINI

95A5113

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1995.

Autorizzazione a L'Abeille Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Provvedimento n. 00035).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato a L'Abeille Vita S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi, 15;

Vista l'istanza presentata da L'Abeille Vita S.p.a. in data 22 ottobre 1993 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 luglio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da L'Abeille Vita S.p.a.;

Dispone:

L'Abeille Vita S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi, 15, e autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo V di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A4997

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1995.

Autorizzazione alla DB Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 00036).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla DB Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Milano, via S. Prospero, 2;

Vista l'istanza presentata dalla DB Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, in data 14 dicembre 1994 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 luglio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla DB Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita;

Dispone:

La DB Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita, con sede in Milano, via S. Prospero, 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A4998

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935. n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341:

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1993:

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria nell'adunanza tenutasi in data 29 novembre 1994;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 26 gennaio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 maggio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, viene abrogato e sostituito dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 59 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni.

Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti.

Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti.

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà.

L'attività didattica globale comporta almeno 4.100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri».

La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 60 *(Accesso al corso di laurea).* — Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari di medicina veterinaria.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Art. 61 *(Attività didattiche).* — L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili.

Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici.

Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare.

L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale.

Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico pratica.

Ad ognuna delle aree dalla 1 alla 15 della tabella allegata sono assegnate ulteriori 50 ore per un totale di 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (allegato 1). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. 68), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e di sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2.700 ore per attività didattica teorico-pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi art. 62), per un totale generale di 4.100 ore.

La facoltà, fermo restanto il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 62 (*Moduli professionalizzanti*). — Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà.

Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante.

Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso.

L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale.

Ogni facoltà potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

La facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 63 (*Corsi integrati e discipline*). — L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree.

Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti.

I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrativi vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati.

Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area.

I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico-pratica) di almeno 50 ore.

Art. 64 (*Esami*). — Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante prescelto.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre.

Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto *in itinere*.

Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

Art. 65 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico-scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 66 *(Tesi ed esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

Art. 67 *(Coordinamento dell'attività didattica)*. — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 68 *(Strutture didattiche)*. — Le facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva C.E.E. n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico-pratica dovranno avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

Il consiglio di facoltà, in sede di recepimento del presente ordinamento didattico, dovrà trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite i competenti organi accademici, una apposita scheda delle risorse a disposizione dalla quale risulti l'adeguamento delle strutture didattiche alla succitata direttiva comunitaria.

Art. 69 *(Norme transitorie)*. — Durante i due anni accademici successivi all'attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 70 *(Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline)*.

AREA 1. *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici.

Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: fisico matematica:

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 2. *Chimica e biochimica* (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico.

Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica,

100 ore - Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: biochimica veterinaria sistematica e comparata:

biochimica:

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata,

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

AREA 3. *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: Biologia animale e vegetale:

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

AREA 4. *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico c ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Corso integrato 4.2: Anatomia degli animali domestici:

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V30A.

AREA 5. *Fisiologia degli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: Fisiologia ed etologia degli animali domestici:

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Corso integrato 5.2: Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V30B.

AREA 6. *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: Patologia generale veterinaria:

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Corso integrato 6.2: Anatomia patologica veterinaria:

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31A.

AREA 7. *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti dell'igiene e dell'organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria,

50 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 7.2: Malattie infettive e patologia aviare:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 7.3: Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

AREA 8. *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana):

Corso integrato 8.1: Farmacologia e tossicologia veterinaria:

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V33A.

AREA 9. *Zootecnica* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: Zootecnia generale e miglioramento genetico:

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica,

50 ore - Settore scientifico-disciplinare: G09A.

Corso integrato 9.2: Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici:

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

AREA 10. *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: Nutrizione e alimentazione animale:

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: G09B.

AREA 11. *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: Parassitologia e malattie parassitarie:

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32B.

AREA 12. *Clinica medica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: Semeiotica e diagnostica:

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Corso integrato 12.2: Patologia medica:

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria,

50 ore - Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Corso integrato 12.3: Clinica medica e medicina legale:

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V33B.

AREA 13. *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: Patologia e semeiotica chirurgica:

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Corso integrato 13.2: Anestesiologia e clinica chirurgica:

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V34A.

AREA 14. *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni di ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: Clinica ostetrica veterinaria:

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V34B.

AREA 15. *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente la materia considerata.

Corso integrato 15.1: Industrie e controllo di qualità degli alimenti:

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Corso integrato 15.2: Ispezione e controllo degli alimenti:

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

TABELLA 1

Elenco dei moduli didattici ai quali le facoltà devono distribuire le 750 ore di didattica pratica (art. 61).

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale - settore scientifico-disciplinare: S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - settore scientifico-disciplinare: E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - settore scientifico-disciplinare: E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - settore scientifico-disciplinare: V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - settore scientifico-disciplinare: V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria - settore scientifico-disciplinare: V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - settore scientifico-disciplinare: G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - settore scientifico-disciplinare: G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - settore scientifico-disciplinare: V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - settore scientifico-disciplinare: V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - settore scientifico-disciplinare: V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - settore scientifico-disciplinare: V31B.

Modulo professionalizzante
Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

AREA 1. *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2. *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

anestesiologia veterinaria,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09C, V34A.

AREA 3. *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: Ambiente e risorse alimentari:

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

AREA 4. *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: Idrobiologia e acquacoltura:

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico,

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09B, G09D.

AREA 5. *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

AREA 6. *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologia aviare;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patotologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico,

200 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

AREA 1. *Benessere animale e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: Benessere animale e ambiente:

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30B.

AREA 2. *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: Farmacologia e patologia:

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A.

AREA 3. *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: Parassitologia e malattie parassitarie:

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32B.

AREA 4. *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: Microbiologia e virologia:

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 4.2: Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Corso integrato 4.3: Sanità pubblica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Modulo professionalizzante
Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

AREA 1. *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: Biochimica e tossicologia degli alimenti:

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33A.

AREA 2. *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: Anatomia normale e patologica veterinaria:

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V31A.

AREA 3. *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: Industrie degli alimenti:

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Corso integrato 3.2: Igiene e qualità:

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Corso integrato 3.4: Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Modulo professionalizzante
Riproduzione animale

AREA 1. *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione *in vitro* degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: Anatomia dell'apparato riproduttore animale:

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici,

50 ore - Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Corso integrato 1.2: Fisiologia della riproduzione animale:

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: V30B.

AREA 2. *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: Zootecnica e alimentazione:

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3. *Patologia e malattive infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: Patologia e malattie infettive:

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria,

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria;

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

AREA 4. *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: Patologia della riproduzione:

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale,

150 ore - Settore scientifico-disciplinare: V34B.

Modulo professionalizzante
Salute e benessere degli animali da compagnia

AREA 1. *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando agli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2. *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione,

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3. *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: Patologia degli animali da compagnia:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria,

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

AREA 4. *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: Semeiotica e diagnostica:

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: Patologia, clinica e terapia:

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia,

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

AREA 5. *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiogiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria,

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

AREA 6. *Ostetrico-ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: Patologia e clinica:

patologia della riproduzioni degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria,

50 ore - Settore scientifico-disciplinare: V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e igiene degli allevamenti

AREA 1. *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: 30A, V30B.

AREA 2. *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: Gestione dell'azienda zootecnica:

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici,

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C.

AREA 3. *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimistici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito,

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: G09B.

AREA 4. *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conocenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zôotecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale,

100 ore - Settori scientifico-discliplinari: G09A, G09C.

AREA 5. *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici,

200 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

AREA 6. *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: Patologia nutrizionale e riproduttiva:

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e patologia degli animali da reddito

AREA 1. *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale,

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2. *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: Zootecnia e alimentazione:

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione ed alimentazione animale,

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 3. *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie,

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4. *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: Patologia e clinica degli animali da reddito:

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia,

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33B.

AREA 5. *Ostetrico-chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico-strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria,

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V34A, V34B.

AREA 6. *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: Farmacologia e tossicologia veterinaria:

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria,

50 ore - Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Raggruppamenti scientifico-disciplinari

AREA 1.: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 2.: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 3.: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

AREA 4.: V30A.

AREA 5.: V30B.

AREA 6.: V31A.

AREA 7.: V32A.

AREA 8.: V33A.

AREA 9.: G09A, G01X, G09C, G09D.

AREA 10.: G09B.

AREA 11.: V32B.

AREA 12.: V33B.

AREA 13.: V34A.

AREA 14.: V34B.

AREA 15.: V31B.

Tabella 1.

AREA 1.: S01B.

AREA 2.: E05B.

AREA 3.: E13X.

AREA 4.: V30A.

AREA 5.: V30B.

AREA 6.: V31A.

AREA 7.: V32A.

AREA 8.: V33A.

AREA 9.: G09C.

AREA 10.: G09B.

AREA 11.: V32B.

AREA 12.: V33B.

AREA 13.: V34A.

AREA 14.: V34B.

AREA 15.: V31B.

Modulo professionalizzante: gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

AREA 1.: V30A, V30B.

AREA 2.: G09C, V34A.

AREA 3.: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

AREA 4.: E05A, G09B, G09D.

AREA 5.: V31A, V32A, V32B, V34B.

AREA 6.: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante: igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

AREA 1.: E05A, E05B, V30B.

AREA 2.: V31A, V33A.

AREA 3.: V32B.

AREA 4.: V32A.

Modulo professionalizzante: igiene e qualità degli alimenti di origine animale

AREA 1.: E05B, V33A.

AREA 2.: V30A, V31A.

AREA 3.: V31B, G09C.

Modulo professionalizzante: riproduzione animale

AREA 1.: V30A, V30B.
AREA 2.: G09A, G09B, G09C.
AREA 3.: E05A, E05B, V31A, V32A.
AREA 4.: V34A, V34B.

Modulo professionalizzante: salute e benessere degli animali da compagnia

AREA 1.: V30A, V30B.
AREA 2.: G09A, G09B, G09C.
AREA 3.: V32A, V32B.
AREA 4.: E05B, V31A, V33B, V33A.
AREA 5.: V31A, V34A.
AREA 6.: V34B.

Modulo professionalizzante: tecnologia e igiene degli allevamenti

AREA 1.: V30A, V30B.
AREA 2.: G01X, G09C.
AREA 3.: G09B.
AREA 4.: G09A, G09C.
AREA 5.: G09C, G09D, E05B, V32A.
AREA 6.: V33A, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante: tecnologia e patologia degli animali da reddito

AREA 1.: V30A, V30B.
AREA 2.: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.
AREA 3.: V31A, V32A, V32B.
AREA 4.: E05B, V33B.
AREA 5.: V30A, V34A, V34B.
AREA 6.: V33A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 27 luglio 1995

Il rettore: GIANNELLA

95A5061

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in scienza dei materiali;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 15 giugno 1994, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 17 settembre 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 31 luglio c.a., con allegato il parere favorevole espresso nella riunione del 16 giugno 1995 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario in scienza dei materiali;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il capo XXIII e il diploma universitario in scienza dei materiali.

Dopo l'art. 870 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XXIII

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 871 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso è prevista in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 872 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 873 *(Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso a cui lo studente può iscriversi.

Art. 874 *(Articolazione del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi art. 875) saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 875 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

La formazione di base
(13,5 annualità)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

A01A - Algebra e logica matematica;
A01B - Geometria;
A02A - Analisi matematica;
A03X - Fisica matematica;

n. 1 nel raggruppamento: A04A - Analisi numerica.

Area fisica.

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A), esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento: B01A - Fisica generale.

n. 2 nei raggruppamenti:

B01A - Fisica generale;
B03X - Struttura della materia.

n. 1 nel raggruppamento: B03X - Struttura della materia.

Area chimica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui una almeno di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento: C03X - Chimica generale;

n. 1 nel raggruppamento: C02X - Chimica fisica;

n. 1 nel raggruppamento: C05X - Chimica organica;

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X - Chimica fisica;
C03X - Chimica generale ed inorganica;
C05X - Chimica organica.

Area proprietà dei materiali.

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in:

scienza dei metalli (H3X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X), analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, H4A), chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A - Chimica analitica;
C03X - Chimica generale ed inorganica;
H4A - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali.

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X - Chimica fisica;
B01A - Fisica generale;
B03X - Struttura della materia.

n. 1 nei raggruppamenti:

C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici;
C03X - Chimica generale ed inorganica;
H3X - Metallurgia.

Area strutturistica/cristallografica.

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono essere ritrovati in cristallografia/strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annaulità:

n. 1/2 nei raggruppamenti:

C02X - Chimica fisica;
C03X - Chimica generale ed inorganica;
D03A - Mineralogia.

Formazione professionalizzante e tirocinio
(4,5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà orientamenti specifici alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo della R&D, la formazione professionalizzante è costituita da 4,5 annualità:

n. 1/2 nel raggruppamento P02C - Economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi art. 874).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate appostite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 876 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 877 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 875.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascuno corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 3 agosto 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A5060

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 luglio 1995, n. **160170.**

Art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Licenza per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici.

In attesa dell'emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione della disposizione in oggetto, per il rilascio della licenza di produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettrici, gli uffici si atterranno alle seguenti direttive.

1) *Concessione della licenza.*

La licenza di cui all'art. 2, comma primo, della legge 17 dicembre 1986, n. 904, è concessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

La licenza può essere rilasciata per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità e per la sola esportazione per il gioco d'azzardo rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, nonché per la produzione dei soli meccanismi o programmi di gioco d'azzardo. A tal fine per produzione deve intendersi anche il mero assemblaggio di parti o la modifica e trasformazione ai fini del gioco d'azzardo di apparecchi originariamente destinati al gioco da trattenimento o di abilità.

Il provvedimento amministrativo è assunto con decreto del direttore generale della produzione industriale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2) *Domanda per il rilascio della licenza.*

Il rilascio della licenza avviene su domanda prodotta in due esemplari, di cui uno in bollo, sottoscritti dal titolare della ditta o dal legale rappresentante, con firma autenticata e da presentarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria.

Tale domanda dovrà indicare:

a) cognome, nome ed indirizzo del richiedente, nonché denominazione, ragione sociale e sede legale dello stabilimento della impresa produttrice;

b) precisazione dell'oggetto della produzione, indicando se trattasi di apparecchi, meccanismi, programmi o loro parti essenziali per il gioco d'azzardo;

c) numero di apparecchi o loro parti che si intende produrre mensilmente;

d) impegno del richiedente ad ottemperare agli obblighi documentali di cui al paragrafo 3).

La domanda sarà corredata dal certificato di iscrizione della impresa produttrice alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, in duplice copia.

3) *Documentazione a carico delle imprese.*

Le imprese che intendono ottenere la licenza di produzione debbono impegnarsi a munirsi di un registro bollato e vidimato annualmente dalla locale camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nel quale saranno riportati giornalmente: il numero degli apparecchi per giochi d'azzardo, dei meccanismi o programmi di gioco d'azzardo o loro parti essenziali prodotti o assemblati, nonché le relative spedizioni, corredate del nome del destinatario e del luogo di destinazione.

Le stesse imprese apporranno su tutti gli apparecchi prodotti o assemblati una targhetta metallica recante inciso: denominazione e sede dell'impresa, ubicazione dello stabilimento, estremi della licenza e numero progressivo dell'apparecchio, secondo il modello in allegato *A*.

Analoghe indicazioni, anche nella forma abbreviata che sarà indicata nella domanda di licenza, saranno riportate su ciascuna delle parti essenziali comunque prodotte.

Le aziende che producono o assemblano apparecchi, meccanismi o programmi di gioco d'azzardo o parti essenziali di essi, per il gioco d'azzardo, conservano per almeno cinque anni copia a ricalco delle bollette doganali o dell'equivalente documento previsto dalle norme CEE da cui risulti l'esportazione degli apparecchi stessi.

Il registro e la documentazione precedentemente indicati dovranno essere esibiti a richiesta di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di funzionari dell'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale.

Potrà altresì essere richiesta qualsiasi altra documentazione tecnica per dimostrare la natura del gioco.

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE

Ditta (o ragione sociale) ....
....

Sede (ditta e stabilimento) ....
....

Licenza (n. e data) e tipologia del gioco ....
....

N matricola apparecchio ....
....

Dimensioni della targhetta. non inferiori a cm 6 × 8

Altezza delle lettere. non inferiore a mm 4.

95A5063

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia».

Il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1995.

95A5116

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1992.

Il giorno 21 luglio 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 marzo 1995 n. 73, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 32 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995

In conformità all'art. 20, l'accordo è entrato in vigore il giorno 21 luglio 1995

95A5004

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Programma di cofinanziamento per il partenariato con i Paesi dell'Europa centro-orientale

Si comunica che, nel corso della riunione del Comitato di gestione Phare del 28 luglio scorso, è stata approvata la nuova proposta relativa al Phare Partnership Programme (budjet 1995) per complessivi 10 Mecu da utilizzare in due fasi.

Le linee guida del programma, che illustrano le condizioni di ammissibilità (soggetti proponenti, aree e tipologie di intervento, aspetti finanziari, ecc.) sono riportate nell'allegato *A*, mentre il pacchetto informativo (attualmente disponibile nella sola versione in lingua inglese), completo del modulo per la presentazione della domanda e delle relative istruzioni per la compilazione, può essere ritirato presso questo Ministero nonché presso gli enti e le associazioni (allegato *B*) facenti parte della *task force* Phare e Tacis di quest'amministrazione.

I progetti, il cui principale proponente sia un ente senza scopo di lucro italiano, dovranno essere consegnati in sei copie (5 in inglese e una in italiano) a: Ministero del commercio con l'estero - D.G. accordi commerciali - Divisione V - Viale Boston, 25 - 00144 Roma

I progetti, il cui principale proponente sia invece un ente *non profit* di un paese dell'Europa centro-orientale o un'organizzazione transnazionale, dovranno essere consegnati direttamente all'Unità di gestione del programma a Bruxelles (indirizzo nelle linee guida).

In entrambi i casi, il termine ultimo di consegna e fissato al 30 novembre 1995 per la prima fase, e al 29 marzo 1996 per la seconda fase.

Per ulteriori informazioni è disponibile un servizio di segreteria tecnica dal lunedì al venerdì (ore 10-12) ai seguenti numeri: 59932588/2552/2598.

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA DI PARTENARIATO PHARE 1995

Il Programma di Partenariato Phare per il 1995 succede al Programma pilota di Partenariato e di creazione di istituzioni del 1993 (PIB) per il quale, nel 1994, si sono avuti due inviti a presentare proposte. Il Programma di Partenariato Phare ha come scopo di sostenere il processo di transizione in atto nell'Europa centrale ed orientale sostenendo le iniziative che favoriscono lo sviluppo economico ed il rafforzamento delle istituzioni a livello locale.

Il Programma è rivolto ai seguenti paesi: Albania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia (paesi idonei all'ammissione al Phare).

Il Programma di Partenariato Phare è un programma multinazionale che opera nell'ambito del più ampio Programma Phare. Quest'ultimo è una iniziativa dell'Unione Europea a sostegno dello sviluppo di una più vasta famiglia democratica di nazioni in una Europa stabile e fiorente. Il suo scopo è di aiutare le nazioni dell'Europa centrale ed orientale ad inserirsi nel processo di sviluppo europeo in vista della futura adesione all'Unione Europea

Il Programma di Partenariato Phare è destinato a valorizzare le politiche nazionali di riforma economica e ad integrare l'assistenza offerta dal Phare a livello nazionale. Tale obiettivo verrà raggiunto mediante il sostegno alle organizzazioni senza fini di lucro del settore pubblico e privato che contribuiscono alla creazione delle condizioni e delle strutture necessarie ad un ulteriore sviluppo sostenibile a livello locale, alla coesione e ad una migliore qualità della vita nell'Europa centrale ed orientale.

Per il 1995, la Commissione Europea ha stanziato 9 milioni di ECU per il co-finanziamento di progetti avanzati da organizzazioni senza fini di lucro (e 1 milione di ECU per la gestione del Programma da parte della PMU). Tali progetti verranno selezionati nel corso del 1995 e del 1996 a seguito di due avvisi di gara da pubblicarsi nell'autunno 1995 e nella primavera 1996.

Le proposte relative ai progetti dovrebbero essere formulate sulla base di specifiche necessità identificate dalle organizzazioni senza fini di lucro dell'Europa centro-orientale; e il programma attribuisce una particolare importanza al ruolo attivo svolto da questi partner locali ai fini dell'impatto a lunga scadenza dei progetti. Il sostegno sarà rivolto in particolare ai progetti che incoraggino una partecipazione attiva dei cittadini al processo di sviluppo e che promuovano un approccio integrato allo sviluppo economico locale, cioè un approccio basato sulle strategie di sviluppo già esistenti, sul sostegno dei donatori e sul carattere sociale e culturale dell'area locale.

Quali sono gli obiettivi del Programma?

Il Programma, in linea generale, mira a sostenere le iniziative volte ad incoraggiare, a livello locale, lo sviluppo economico e il rafforzamento istituzionale Quest'ultimo può essere definito come l'istituzione o lo sviluppo della capacità operativa delle istituzioni locali o la istituzionalizzazione delle conoscenze e capacità trasferibili.

Più specificamente, il Programma di Partenariato Phare intende:

1) contribuire al rafforzamento istituzionale mediante il sostegno ad iniziative decentrate di collaborazione che istituzionalizzino le competenze ed il know-how per consentire alle organizzazioni locali senza fini di lucro di contribuire in maniera più incisiva al processo di sviluppo economico locale nell'Europa centro-orientale;

2) promuovere uno sviluppo economico sostenibile a livello locale incoraggiando un uso più efficiente delle risorse locali; lo sviluppo commerciale, rurale, urbano e l'approccio integrato allo sviluppo economico a livello locale (cioè, un approccio che tenga conto degli aspetti sociali, culturali ed ambientali dello sviluppo economico);

3) incoraggiare la cooperazione interregionale sostenibile nonché la creazione ed il rafforzamento di legami di partenariato e di reti tra le organizzazioni senza fini di lucro del settore pubblico e privato con sede nell'UE e nell'Europa centro-orientale;

4) agevolare lo scambio di esperienza, competenze, know-how, informazione e consulenza su questioni relative allo sviluppo economico locale tra le organizzazioni senza fini di lucro con sede nell'UE e nell'Europa centro-orientale

Il Programma di Partenariato Phare fornirà il suo sostegno ai progetti di qualità elevata che mirino a tali obiettivi e che operino nell'ambito di una o più aree di attività identificate nel modulo di domanda (application form).

L'Unione Europea conta già un gran numero di programmi per altre aree di attività nei paesi dell'Europa centro-orientale. Per informazioni al riguardo, si consiglia di consultare la Delegazione della Commissione Europea, i Centri Informazione dell'Unione Europea presenti negli Stati membri o l'Ufficio Informazioni Phare di Bruxelles.

Chi può presentare domanda?

I richiedenti ed i loro partner devono essere organizzazioni senza fini di lucro ufficialmente costituite con sede nell'UE o nei paesi Phare. I richiedenti devono essere in grado di comprovare l'attività svolta nelle aree interessate dal programma.

I progetti dovrebbero generalmente coinvolgere sia organizzazioni locali che dell'UE, unite da un rapporto di partenariato. Tuttavia, i progetti che interessano unicamente partner dell'Europa centrale ed orientale possono partecipare qualora i richiedenti siano in grado di dimostrare una considerevole esperienza. Qualora il richiedente sia un organismo transnazionale, deve comprendere almeno due membri dell'UE ed almeno uno di essi deve operare nel progetto in quanto partner.

Un partenariato è un rapporto sostanziale che comporta lo scambio attivo di competenze, esperienza, know-how e/o finanziamenti e che può essere sostenuto, nel lungo termine, mediante una reciproca e produttiva collaborazione.

Sono Stati Membri dell'UE il Belgio, la Germania, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Italia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia ed il Regno Unito.

Possono partecipare ai progetti le organizzazioni senza fini di lucro del settore pubblico e quelle del settore privato; tuttavia, gli organismi del settore pubblico devono essere responsabili a livello locale (ad esempio, comuni) e/o operativamente indipendenti dal governo centrale L'idoneità degli organismi pubblici non elettivi che si occupano di servizi pubblici a livello locale verrà valutata dalla Commissione caso per caso.

Le singole aziende del settore privato (agenzie di consulenza, singole imprese, ecc.) e gli enti statali centrali (ministeri, dipartimenti governativi centrali, ecc.) non possono essere coinvolti nei progetti come partner. Tuttavia, in circostanze eccezionali, i partner di un progetto possono decidere di subappaltare alcuni compiti, nell'ambito di tali progetti, ad organizzazioni con scopo di lucro. Ogni qualvolta questo si verifichi, il contratto di subfornitura deve essere chiaramente giustificato e devono essere applicate le procedure di licitazione previste dal Programma Phare.

Quali sono le condizioni essenziali e i criteri di elegibilità?

1. Tutte le organizzazioni che operano nei progetti in quanto partner devono avere *status* giuridico di organizzazione senza fini di lucro.

2. In genere vi deve essere almeno un richiedente dell'UE (o, nel caso di organismi transnazionali con membri appartenenti all'UE, un membro dell'UE deve essere un partner) che operi in partnership con il/i richiedente/i dell'Europa centrale ed orientale (progetti UE-Est). Verranno considerati anche i progetti che coinvolgono esclusivamente partner dell'Europa centrale ed orientale (cioè Paesi non appartenenti all'UE) qualora le organizzazioni partner possano dimostrare di possedere esperienza e competenze rilevanti e qualora il progetto includa organizzazioni partner appartenenti a più di un paese dell'Europa centrale e/o orientale (progetti «Est-Est»).

3. L'Unione Europea finanzierà fino al 60% del costo dei progetti «UE-Est»; i richiedenti da parte loro dovranno garantire contributi finanziari che coprano almeno il 20% del costo totale del progetto. Fino ad un massimo del 20% del costo totale può essere coperto da contributi in natura (ad es costi del personale, di amministrazione, perizie, attrezzature, logistici)

4. Per quanto riguarda i progetti «Est-Est», l'Unione Europea finanzierà fino all'80% del loro costo e le organizzazioni dovranno garantire contributi finanziari che coprano almeno il 10% del costo totale del progetto, mentre i contributi in natura non dovrebbero superare il 10% del costo totale del progetto.

5. Per entrambe le categorie di progetti, le organizzazioni che fungono da partner dovrebbero fornire in genere almeno una parte dei contributi integrativi di cui sopra, facendo ricorso alle proprie risorse (circa il 10% del costo totale di un progetto).

6. I rimanenti contributi integrativi possono provenire da altra fonte (ad es. patrocini, programmi di assistenza governativa bilaterale). I richiedenti dovranno presentare alla Commissione copia di una garanzia bancaria che copra *le quote del loro contributo integrativo fornite da un organismo/i del settore privato non partecipante/i al progetto in qualità di partner* Inoltre, i contributi integrativi non possono provenire da altri programmi di assistenza dell'UE.

7. La sovvenzione UE deve essere destinata esclusivamente al perseguimento degli scopi del progetto per il quale ci si candida. Tutti i costi del progetto dovrebbero, in ultima analisi, risultare a vantaggio delle organizzazioni dei paesi dell'Europa centro-orientale.

8. I costi generali di gestione di un progetto non possono superare il 5% del bilancio totale. Una volta completato il progetto, tutte le attrezzature finanziate nell'ambito dello stesso devono rimanere di proprietà della/e organizzazione/i partner dell'Europa centro-orientale.

9. Tutti i progetti devono avere un richiedente principale chiaramente specificato, il quale è responsabile del coordinamento e della direzione del progetto. Il richiedente principale può essere un'organizzazione dell'UE o un'organizzazione dell'Europa centro-orientale.

10. Le attività del progetto dovrebbero avere inizio dopo la firma del «contratto di Partenariato» tra il richiedente principale e l'UE. I costi sostenuti prima della firma del contratto non saranno rimborsati. Il richiedente principale dovrebbe anche avere un conto bancario sul quale verrà versata la sovvenzione e tale conto dovrebbe essere aperto nello stesso paese del richiedente principale. Su tale conto deve essere possibile accreditare pagamenti in ECU ed esso dovrebbe essere impiegato unicamente ai fini del progetto

11. La durata dei progetti non dovrebbe in genere superare i 18 mesi. Tuttavia, i progetti che, a seguito di valutazione da parte dell'UE, abbiano dato prova di qualità e fattibilità possono essere considerati idonei a ricevere una ulteriore sovvenzione in una successiva fase del programma.

12. Al fine di ottenere i pagamenti previsti, una relazione dovrà essere presentata ed approvata all'inizio, a metà ed alla fine del progetto.

13. Tutte le organizzazioni coinvolte dovrebbero indicare con chiarezza nelle documentazioni relative al progetto e qualora se ne presenti l'occasione che l'UE è il finanziatore del progetto stesso.

Che cosa non può finanziare la sovvenzione Phare?

1. Progetti di natura politica di parte.

2. Acquisto di edifici o uffici, copertura di deficit, finanziamento retroattivo di progetti in corso o completati.

3. Borse di studio, progetti di ricerca pura, singole conferenze, attività legate a investimenti o crediti, attività volte a reperire sovvenzioni (cioè l'impiego dei fondi UE per sovvenzionare altre organizzazioni)

4. Non verranno accettati i progetti simili o in contrasto rispetto alle attività in corso o alle attività previste nell'ambito degli altri programmi Phare.

Quali sovvenzioni sono disponibili?

Sono previsti contributi fino a un massimo di 200.000 ECU che coprano non oltre il 60% del costo totale dei progetti «UE-Est» o l'80% del costo dei progetti «Est-Est». Tali sovvenzioni sono intese a coprire i costi di fornitura di know-how, formazione, attrezzature e altri costi di avviamento. La sovvenzione minima dell'UE è stabilita in 10.000 ECU

Quali criteri saranno utilizzati per la valutazione delle richieste?

(Le percentuali indicano l'importanza relativa dei vari criteri).

Qualità del progetto (55%):

a) pertinenza del progetto alle necessità e ai limiti (i) del/i paese/i interessato/i, (ii) dell'ambiente istituzionale locale e (iii) dei gruppi destinatari del progetto 25%;

b) metodi proposti per l'esecuzione del progetto (inclusa la loro efficacia); chiarezza degli obiettivi del progetto, fattibilità del piano di lavoro: 10%;

c) redditività dei costi. 10%;

d) risultati, probabile impatto a breve ed a lungo termine e sostenibilità del progetto: 10%.

I progetti dovrebbero prevedere attività autonome e indicare una serie coerente di compiti con chiari obiettivi operativi, gruppi mirati e risultati programmati Essi dovrebbero essere sviluppati sulla base della realtà del paese interessato, dei punti di forza e delle carenze dell'ambiente istituzionale locale e delle esigenze specifiche dei gruppi mirati identificati dal/i partner locale/i. I progetti dovrebbero rispondere ai principali problemi e questioni in materia di sviluppo dell'economia locale e di rafforzamento delle istituzioni.

Partenariato (35%):

a) capacità di attuazione del progetto da parte di tutti i partner, esperienza e competenza nel settore di attività prescelto: 15%;

b) chiara identificazione dei ruoli dei partner (ad esempio livello di cooperazione): 10%,

c) livello di coinvolgimento dei partner dell'Europa centro-orientale: 10%

I progetti «UE-Est» saranno basati sulla cooperazione tra gli enti senza fini di lucro ufficialmente costituiti nei paesi Phare e altri enti simili all'interno dell'UE. I partner con sede nell'UE sono tenuti a fornire sostegno finanziario e know how in base alle esigenze dell'ente locale, il quale dovrebbe essere incoraggiato a svolgere un ruolo attivo di gestione nell'ambito del progetto.

Le organizzazioni che partecipano ai progetti «Est-Est» dovrebbero dimostrare in modo chiaro la propria esperienza nel settore e la capacità di gestire e di portare a termine il progetto oggetto della proposta.

Caratteristiche innovative (10%)

Questo criterio consente di valutare la validità, le priorità e la natura innovativa di una proposta.

Gli aspetti che saranno presi in esame comprendono.

a) i meriti e le qualità generali di una proposta di progetto e la corrispondenza del progetto agli obiettivi del programma,

b) corrispondenza del progetto alle priorità nazionali stabilite da Phare;

c) collegamenti con i programmi Phare e con i programmi di assistenza bilaterale già in corso o in fase di progetto e con le strategie di sviluppo esistenti;

d) aspetti interregionali del progetto (ovvero mettere in contatto partner provenienti da vari paesi dell'Europa centrale ed orientale o dell'UE),

d) carattere innovativo del partenariato (per esempio partenariati tra settore pubblico e privato; progetti che collegano gli organismi locali a quelli nazionali e transnazionali),

e) contributo all'integrazione europea e istituzione di reti UE più vaste,

f) potenzialità dei progetti a rappresentare dei modelli di cooperazione che potrebbero essere imitati altrove;

g) mobilitazione degli interessi locali, della partecipazione dei cittadini e contributo attivo al processo di sviluppo locale.

Chi selezionerà e valuterà i progetti?

Qualora il principale richiedente sia un'organizzazione UE, le candidature saranno inizialmente vagliate e valutate da un'Autorità designata (presente in ogni Stato Membro UE) Tali Autorità UE designate sottoporranno successivamente i progetti più idonei alla Commissione Europea per la valutazione finale Tuttavia, qualora il principale richiedente sia un'organizzazione transnazionale oppure un'organizzazione dell'Europa centro-orientale, i progetti saranno inizialmente vagliati da un'Unità di Gestione del Programma che coadiuva la Commissione nell'attuazione del Programma di Partenariato Phare.

La Commissione, assistita da un gruppo di esperti, effettuerà una valutazione indipendente di tutte le proposte idonee ricevute direttamente dalle organizzazioni o indirettamente dalle Autorità UE designate. Tutti i progetti verranno valutati sulla base dei suddetti criteri e i progetti qualitativamente migliori riguardanti i settori prioritari saranno vagliati dal Comitato di Valutazione Finale istituito dalla Commissione Europea.

Sarà data priorità principalmente agli enti per i quali, a parere della Commissione, il sostegno è particolarmente necessario. La Commissione, ove possibile, assicurerà una ragionevole diffusione dei progetti tra i paesi dell'Europa centro-orientale, tra le aree di attività e le diverse organizzazioni.

N.B. la Commissione Europea non è tenuta a motivare la selezione dei progetti per il Programma di Partenariato Phare.

Una volta selezionati i progetti da finanziare, un'Unità tecnica di nuova istituzione coadiuverà la Commissione nel controllo e nella valutazione dello stato di avanzamento dei progetti e sarà disponibile ad assistere i partner per qualsiasi problema possa sorgere nel corso di realizzazione degli stessi

I richiedenti e i beneficiari delle sovvenzioni devono offrire in qualsiasi momento la massima collaborazione alle Autorità UE designate, a qualsiasi parte indicata dalla Commissione, alla Commissione stessa o alla Corte dei conti al fine di facilitare la valutazione, la stima e il controllo delle candidature e dei progetti.

Come verranno effettuati i pagamenti?

I pagamenti verranno realizzati in tre rate:

il 40% a 60 giorni dalla firma del contratto di partenariato da entrambe le parti e dalla presentazione di una relazione di inizio del progetto,

il 45% dopo l'approvazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori;

il 15% entro 60 giorni dall'approvazione della relazione finale e del rendiconto finanziario

I beneficiari dovrebbero essere dotati di un sistema contabile in grado di coprire tutte le attività relative al progetto finanziato in modo da consentire un controllo finanziario e contabile da parte delle autorità UE.

Non sarà approvato alcun pagamento in via retroattiva. I richiedenti si assumono la totale responsabilità finanziaria per le attività del progetto intraprese prima della firma del contratto di partenariato da parte del principale richiedente stesso.

Quali relazioni si devono presentare?

All'inizio di ogni progetto deve essere redatta una relazione iniziale che servirà come aggiornamento del progetto approvato e come documento di pianificazione per l'attuazione e il monitoraggio del progetto.

La relazione intermedia valuterà lo stato di avanzamento dei lavori in base a quanto pianificato, lo stato di realizzazione degli obiettivi del progetto e la soluzione apportata ad eventuali problemi imprevisti La relazione deve inoltre comprendere un rapporto finanziario.

La relazione finale sull'attuazione del progetto deve valutare se il progetto sia stato eseguito in conformità con il piano iniziale ed in particolare deve indicare:

una descrizione di come sono stati realizzati gli obiettivi del progetto,

i risultati ottenuti e l'impatto generale del progetto (direttamente sui partner e indirettamente sui gruppi mirati),

l'effetto moltiplicatore e il potenziale impatto su altri settori;

una valutazione sull'adeguatezza dei metodi utilizzati,

come potrebbe essere proseguito o ampliato (per esempio ad altri Paesi) il progetto e con quali fondi, diversi da quelli di provenienza dell'UE;

come sono stati risolti i problemi imprevisti;

un rendiconto finanziario completo.

Quale è la procedura per partecipare al Programma di Partenariato Phare?

Le organizzazioni che intendono presentare la propria candidatura al Programma di Partenariato Phare devono inoltrare un dossier completo sul progetto redatto come indicato dal modulo di candidatura. Tutti i partecipanti al progetto devono indicare (per iscritto) il proprio assenso al contenuto della proposta di progetto e al bilancio.

Tutti i partner devono ottemperare i principi di buon partenariato.

Il dossier sul progetto deve contenere:

1) la dichiarazione;

2) il modulo di domanda debitamente compilato e eventuali altri documenti giustificativi;

3) la dichiarazione di Partenariato (una per ogni ente partner).

I richiedenti devono inviare cinque copie del dossier di candidatura alla competente Autorità UE designata (qualora il richiedente principale sia un'organizzazione UE) o all'Unità di Gestione del Programma di Partenariato (qualora il richiedente principale sia un'organizzazione dell'Europa centro-orientale o transnazionale). Gli indirizzi di tali organizzazioni sono indicati nell'ultima sezione delle presenti Linee guida. *I dossier di candidatura non vanno in nessun caso inoltrati direttamente alla Commissione Europea.*

Quali sono le scadenze?

Sono previste due fasi di selezione del progetto per il Programma di Partenariato Phare. I richiedenti dovrebbero prendere nota di tali scadenze al momento della pianificazione delle attività del progetto.

Scadenze per la prima fase:

1) la data di ricezione delle candidature (da parte di un'Autorità UE designata o di un'Unità di Gestione del Programma) è il 30 novembre 1995;

2) la decisione della Commissione sarà notificata ai richiedenti entro la fine del mese di aprile 1996 (*);

3) *i contratti di partenariato devono essere conclusi con tutti i* richiedenti principali tra luglio e settembre 1996 (*).

Scadenze per la seconda fase:

1) la data di ricezione delle candidature (da parte di un'Autorità UE designata o di un'Unità di Gestione del Programma) è il 29 marzo 1996;

2) la decisione della Commissione sarà notificata ai richiedenti nel mese di agosto 1996 (*);

3) i contratti di partenariato devono essere conclusi con tutti i richiedenti principali tra novembre 1996 e gennaio 1997 (*).

La forma dei contratti di Partenariato e delle relazioni unitamente alla guida sulle procedure da seguire per il programma saranno inviati ai principali richiedenti i cui progetti siano stati approvati, insieme alla notifica della decisione della Commissione.

Per ulteriori informazioni?

Per ricevere ulteriori informazioni sul Programma di Partenariato Phare si possono contattare le organizzazioni competenti.

Per progetti il cui richiedente principale sia un'organizzazione dell'Europa centro-orientale o transnazionale eventuali richieste di informazioni e candidature devono essere indirizzate a:

The Partnerschip Programme Management Unit
Ms Elise
c/o Bonifica
32, Avenue Tervuren - Bte 29
B-1040 Bruxelles - Belgio
tel.: (+32-2) 734 27 44
fax.: (+32-2) 734 26 94

(*) Date provvisorie.

Per progetti il cui richiedente principale è un'organizzazione UE, le richieste di informazioni e le candidature devono essere indirizzate alle Autorità UE designate.

Italia:
Ministro M. Piersigilli oppure Cons. U. Colombo Sacco
Ministero Affari Esteri
Direzione Generale Affari Economici
piazzale Farnesina
I-00194 Roma
tel.: (+39-6) 336912632
fax : (+39-6) 3223976

Dr. A. Alfano
Ministero Commercio Estero
Direzione Generale Accordi Commerciali
viale Boston, 25
I-00144 Roma
tel.: (+39-6) 59647544
fax.: (+39-6) 59932666

ALLEGATO *B*

TASK FORCE PHARE/TACIS

ICE - Dr.ssa Sommaruga, fax 59647438, tel. 59929419, v.le Liszt, 21 - Roma.

CONFINDUSTRIA - Prof. Di Gaetano, fax 5919615, tel 5903279, v.le Astronomia, 30 - Roma.

CONFARTIGIANATO - Dr.ssa Schineanu, fax 70452188, tel. 7037425, via S. Giovanni in Laterano, 152 - Roma.

CONFAPI - Dr. Gargiulo, fax 6791488, tel. 6991530, via della Colonna Antonina, 52 - Roma

CONFCOMMERCIO EUROSPORTELLO - Dr.ssa Governatori, fax 5814984, tel. 5898973, p.zza G G. Belli, 2 - Roma.

FEDEREXPORT c/o CONFINDUSTRIA - Dr. Volpe, fax 5910629, tel. 59031 - Roma.

AICOD - Dr. Frosi, fax 5903594, tel. 5903479, v.le dell'Astronomia, 30 - Roma.

UNIONCAMERE - Dr. Conti, fax 4871995, tel. 4704316, p.zza Sallustio, 21 - Roma.

MONDIMPRESA - Dr.ssa Marras, fax 4825954, tel. 47041/2, p.zza Sallustio, 21 - Roma.

OICE - (Ass. Organizzazioni ingegneria e consulenza tecnico-economica) - Dr.ssa Sebastiani, fax 8541685, tel. 8558797, via Adda, 55 - Roma.

AICSI (Agenzia italiana per cooperazione e sviluppo intersacambi internazionali) - Dr. Sorvillo, fax 8074535, tel. 8085791, via R. Fauro, 82 - Roma.

ICEPS (Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo) - Dr.ssa Angori, fax 3214690, tel. 3215095, via Cola di Rienzo, 11 - Roma.

INFORMEST (Centro di Servizi e documentazione per la coop. economica internazionale) - Dr. Poli, fax 0481/537204, tel. 0481/537172, via Morelli, 39 - Gorizia.

FINEST (Finanziaria di promozione della coop economica con i Paesi dell'Est) - Dr. Simonelli, fax 0434/20704, tel. 0434/20607, c.so V. Emanuele II, 47 - Pordenone.

ABI (Ass. bancaria italiana) - Dr.ssa Ascoli Marchetti, fax 6767480, tel. 6767266, via delle Botteghe Oscure, 46 - Roma.

CONICS (Consorzio interuniversitario coop. sviluppo) - Dr.ssa Benni, fax 4403339, tel. 44242432, via Baglivi, 3 - Roma.

OSSERVATORIO INTERREGIONALE COOP. SVILUPPO - Prof. Ciufolini, fax 51601177, tel 51601160, via del Caravaggio, 105 - Roma

CESTUD (Centro studi degli Scambi con l'Estero) - Dr. Lunari, fax 8587095, tel. 8587125, via Archimede, 120 - Roma.

AICRE (Ass. Italiana Comuni e Regioni d'Europa) - Dr Casciani, fax 6793275, tel. 69940461, p zza di Trevi, 86 - 00187 Roma.

APCE (Ass Piemontese consorzi esportazione), - fax 011/500551, tel. 596291/5818030 - Torino.

ANIE (Ass. Nazionale Industrie Elettroniche) - Dr Mariotti, fax 8417020, tel 8411642, via G. Caccini, 1 - Roma

ANCE (Ass Nazionale Costruttori Edili) - Dr Loi, fax 8488233, tel. 44232832, via Guattani, 24 - 00161 Roma

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - Dr. Mannino, fax 6868595, tel. 680001, Borgo S. Spirito, 78 - Roma.

CASSA FORMAZIONE PROPRIETÀ CONTADINA - Dr. Giordano, fax 486943, tel. 484654, via Ludovisi, 45 - Roma

FRIULIA (Finanziaria della Regione Friuli V. Giulia) - Dr. Pilotto/Dr ssa Geatti, fax, 040/3197400, tel. 040/3197481

ASSOCIAZIONE IND.LI Prov di Palermo - Centro Studi - Prof Jannazzo, fax 091/6251908, tel. 6254328-291, via XX Settembre, 64 - 90141 Palermo.

CENSIS - Dr. Roma, fax 86091292, tel. 860911, p zza di Novella, 2 - Roma

95A5102

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 agosto 1995

Dollaro USA	1629,66
ECU	2067,22
Marco tedesco	1102,39
Franco francese	321,05
Lira sterlina	2516,20
Fiorino olandese	983,86
Franco belga	53,612
Peseta spagnola	12,904
Corona danese	284,23
Lira irlandese	2573,23
Dracma greca	6,864
Escudo portoghese	10,619
Dollaro canadese	1219,35
Yen giapponese	16,495
Franco svizzero	1340,18
Scellino austriaco	156,77
Corona norvegese	252,45
Corona svedese	222,32
Marco finlandese	370,63
Dollaro australiano	1227,95

95A5149

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 507/1995 del 1° agosto 1995

Specialità medicinale RECOMBINATE™.

Confezioni.

1 flacone di liofilizzato da 250 U.I.;

1 flacone di liofilizzato da 500 U.I.;

1 flacone di liofilizzato da 1000 U.I.

a base di fattore VIII antiemofilico ricombinante, preparazione sterile ed apirogena di fattore VIII concentrato, ottenuto con tecnologia ricombinante.

Titolare A.I.C.: «Baxter» Hyland division glenadale California U.S.A.

- Concessionaria di vendita· Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale 004923450583.

Numeri di A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato da 250 U.I. - 028687010 (in base 10), 0VCGP2 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato da 500 U.I. - 028687022 (in base 10), 0VCGPG (in base 32);

1 flacone di liofilizzato da 1000 U.I. - 028687034 (in base 10), 0VCGPU (in base 32).

Classificazione: classe H.

Prezzo: L. 2.400 per unità internazionale (fattore VIII da ingegneria genetica).

95A5089

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 6 luglio 1995 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.r.l. Adafrigor, con sede in Milano, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1995 alla «Frigor S.r.l.», con sede in Crespellano (Bologna), via Vanotto n. 2, viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale di deposito.

95A5067

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili nel comune di Imperia

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze 8 giugno 1995, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 5.140 circa ed il manufatto ivi insistente, incamerato allo Stato, siti nel comune di Imperia, riportati nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Imperia - sezione di Porto Maurizio, alla partita n 1, foglio n. 4, particelle n. 422, n 572, n 573, n 574, n 575 e n. 576 ed alla partita n. 618, foglio n. 4, particelle n. 467/parte, n 776/parte e n. 1071/parte.

95A4991

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12789.XVJ (134) del 21 luglio 1995 i manufatti esplosivi denominati:

generatore di gas 0005 7471-i, per dispositivi di sicurezza air bag, lato passeggero (12 pillole);

generatore di gas 0005 2918-i, per dispositivi di sicurezza air bag, lato passeggero (10 pillole);

generatore di gas 0005 0683-i, per dispositivi di sicurezza air bag, lato guidatore (200 K Pa);

generatore di gas 0005 0472-i, per dispositivi di sicurezza air bag-lato guidatore (135 K Pa),

che la società Trw Air Bag System S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), intende importare dalla società Trw Vehicle Safety System - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3305.XV.J (724) dell'8 luglio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Pullwire Igniters», che la soc. Stacchini sud intende importare dalla ditta Comet - Gmbh Pyrotechnik - Apparatebau - Bremerhaven (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.C.A.L. - Ente nazionale confederale assistenza lavoratori.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1995 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.C.A.L. - Ente nazionale confederale assistenza lavoratori.

95A4982

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cons. Aut. A.», in Altamura

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995, il dott. Veronico Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cons. Aut. A.», con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 giugno 1989, in sostituzione della dott.ssa Marina Dispoto, che ha rinunciato all'incarico.

95A5121

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Fratellanza», in Padova

Con decreto ministeriale 26 luglio 1995, i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «Fratellanza», con sede in Padova, sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1995.

95A5066

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Regolamento per la contabilità delle spese di amministrazione della Cassa depositi e prestiti

Si da notizia del testo del regolamento per la contabilità delle spese di amministrazione della Cassa depositi e prestiti approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa nelle sedute del 6 marzo 1984, del 18 settembre 1984, del 18 dicembre 1984, del 28 maggio 1987, del 26 novembre 1987, del 23 gennaio 1992 e del 6 luglio 1995:

Titolo I

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Esercizio finanziario e stato di previsione delle spese di amministrazione

L'esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Lo stato di previsione delle spese di amministrazione è deliberato dal consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre di ciascun anno su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Criteri di formazione dello stato di previsione delle spese di amministrazione

Lo stato di previsione è formulato in termini finanziari di competenza; l'unità elementare dello stato di previsione è rappresentata dal capitolo.

Per ciascun capitolo di spesa il detto stato indica: l'ammontare delle previsioni dell'esercizio precedente, le variazioni da apportare, il conseguente stanziamento dell'esercizio cui lo stato di previsione si riferisce.

Art. 3.

Variazioni e storni

Le variazioni allo stato di previsione sono apportate nei modi e con le procedure previste per lo stato di previsione.

Sono vietati gli storni di fondi nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 4.

Esercizio provvisorio

Quando la delibera dello stato di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, è consentita la gestione provvisoria, per un massimo di 6 mesi, di quello proposto dal direttore generale, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. 5.

Fasi della spesa ed assunzione di impegni

La gestione delle spese si effettua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Non possono in nessun caso essere impegnate spese oltre i limiti consentiti dagli stanziamenti dello stato di previsione.

Gli impegni di spesa debbono riferirsi all'anno finanziario in corso. Tuttavia quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno si estende a più esercizi ed il relativo atto deve indicare l'onere di competenza di ciascun esercizio al fine dell'iscrizione nei singoli stati di previsione dei necessari stanziamenti.

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri, possono anche essere imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Cassa depositi e prestiti a creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto, dal consiglio di amministrazione, sempre chè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti o ad un suo delegato ed ai dirigenti nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze impegnare le spese.

Art. 6

Registrazione degli impegni di spesa

Gli atti che dispongono l'assunzione degli impegni di spesa devono essere trasmessi al servizio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno.

La registrazione non può avvenire quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo dello stato di previsione, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, od a questa piuttosto che a quelli.

Sarà cura del servizio di ragioneria di dare comunicazione dell'avvenuta assunzione d'impegno al servizio proponente.

Art. 7.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, deve essere effettuata dall'economo previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della fornitura dei beni o dei servizi, dell'esecuzione dei lavori e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori

Sono liquidate dal dirigente preposto al relativo servizio le spese concernenti i capitoli gestiti da servizi diversi dalla divisione provveditorato e servizi tecnici.

Art. 8.

Ordinazione delle spese

Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sul servizio di tesoreria o di cassa

I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo, ove esista;

d) nome, cognome, luogo e data di nascita o denominazione del creditore;

e) causale del pagamento,

f) importo in cifre ed in lettere,

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione,

i) tesoreria e luogo di pagamento.

I mandati di pagamento riguardanti le spese di amministrazione, corredati dei documenti giustificativi, sono firmati dal competente dirigente del servizio amministrativo e da quello di ragioneria

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

Art. 9.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dalle dichiarazioni comprovanti: la regolare esecuzione dei lavori e delle forniture dei beni o dei servizi, l'assunzione in carico dei beni; l'annotazione degli estremi dell'atto di impegno; la liquidazione; nonché ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa già allegata al mandato estinto è conservata agli atti per non meno di dieci anni, in originale o in microfilm. In caso di smarrimento della documentazione originale la liquidazione dovrà avvenire sulla base di valido duplicato e della dichiarazione del creditore che attesti di non aver ricevuto il pagamento.

Art. 10.

Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

La Cassa depositi e prestiti può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento, nonché i pagamenti a valere sul fondo per piccole spese siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore nonché mediante vaglia postale;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibili all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario, anche a mezzo bonifico.

Art. 11.

Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio, restano giacenti presso la Tesoreria per il relativo pagamento fino al termine dell'anno successivo a quello di emissione.

I mandati di pagamento non pagati neppure in tale esercizio sono restituiti al servizio di ragioneria della Cassa depositi e prestiti. Questi potranno essere riammessi a pagamento, su richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione.

Art. 12.

Chiusura dell'esercizio finanziario

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del rendiconto patrimoniale della Cassa depositi e prestiti.

Non è ammessa l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.

Art. 13.

Deliberazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo delle spese di amministrazione viene inserito nel rendiconto generale della Cassa depositi e prestiti

Le risultanze del consuntivo sono poi illustrate dal direttore generale nel rendiconto stesso.

Art. 14

Accertamento dei residui

I residui passivi di ciascun esercizio conservano la numerazione del capitolo dello stato di previsione originario con l'aggiunta della lettera «R» e non possono essere conservati per più di due esercizi finanziari

Art 15

Pagamento dei residui estinti

Il pagamento dei residui passivi, eliminati ai sensi del precedente articolo, deve avvenire mediante imputazione della somma corrispondente in conto competenze.

Titolo II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 16.

I beni

I beni della Cassa depositi e prestiti si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio di ragioneria e l'altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art 17.

Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 18.

Consegnatario dei beni immobili

I beni immobili sono dati in consegna all'economo che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, con l'assistenza del dirigente della Divisione.

Art. 19.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie.

1) quadri ed altri oggetti d'arte;

2) strumenti tecnici, attrezzature in genere,

3) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

4) mobili, arredi, macchine d'ufficio;

5) materiale bibliografico;

6) altri beni mobili.

Art. 20.

Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

e) il valore.

I beni mobili sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

Il materiale bibliografico viene tenuto con un separato inventario con autonoma numerazione, dal responsabile della biblioteca. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente o al loro valore di stima se non è segnato alcun prezzo.

Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta e riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina.

Il responsabile della biblioteca, per quanto attiene al materiale bibliografico, ne cura l'iscrizione nell'inventario, la conservazione, la manutenzione, la distribuzione e provvede agli adempimenti relativi alla chiusura annuale dell'inventario stesso nonché alla ricognizione del materiale anzidetto con le modalità di cui ai successivi articoli 23 e 24.

Art. 21.

Consegnatario dei beni mobili

I beni mobili, esclusi i materiali di consumo di cui al successivo art. 25, sono dati in consegna con apposito verbale all'economo.

In caso di sostituzione dell'economo la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'economo cessante e da quello subentrante, nonché dal dirigente della divisione, che assiste alla consegna

Art. 22.

Carico e discarico dei beni mobili

L'iscrizione negli inventari dei beni mobili è disposta dall'economo

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti sulla base di motivata proposta dell'economo, approvata dal dirigente della Divisione.

È consentita la cessione gratuita alla Croce rossa italiana dei beni mobili dichiarati fuori uso dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

In caso di rifiuto dei detti mobili anche da parte della Croce rossa italiana, il direttore generale potrà disporne il trasporto alla discarica pubblica.

Art. 23.

Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili, avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, viene trasmesso dall'economo al servizio di ragioneria entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario ai fini della formazione del rendiconto.

Il prospetto deve porre in evidenza la quantità ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale.

Il servizio di ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede alla conseguente verifica delle rispettive scritture patrimoniali.

Art. 24.

Ricognizione dei beni mobili

Almeno ogni sei anni l'economo provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dodici anni al rinnovo degli inventari.

Art. 25.

Materiali di consumo

L'economo provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, carta, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ricevute o delle fatture dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi avvengono mediante autorizzazione dell'economo in relazione alle richieste vistate dai rispettivi dirigenti.

Qualora l'economo lo ritenga opportuno può richiedere il preventivo assenso del dirigente della divisione.

Sono comunque assimilati ai materiali di consumo anche i beni mobili, considerati nella loro unità fisica, aventi una delle seguenti caratteristiche:

a) di valore inferiore a L. 250.000, al netto d'I.V.A.;

b) aventi durata non superiore ad un anno;

c) utilizzabili in un solo ciclo produttivo dai dipendenti laboratori;

d) specchi, vetri, plafoniere, tende, vestiario, biancheria, asciugamani, gettacarte, posa cenere;

e) segnaletica.

Art. 26.

Automezzi

Gli automezzi sono affidati all'economo che ne controlla l'uso.

Il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti è effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia

L'economo provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le piccole riparazioni e lo trasmette al dirigente della divisione

Art 27.

Materiali di scorta

La custodia e la conservazione di materiali costituenti la scorta avviene in appositi magazzini

Titolo III

CONTRATTI

Art. 28.

Norme generali

Per l'esecuzione dei lavori, forniture, acquisti nonché per l'alienazione, vendite, permute, locazioni e forniture in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata od al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli

È competenza dell'economo provvedere agli adempimenti in materia contrattuale

Art. 29.

Deliberazioni in materia contrattuale

La scelta della forma di contrattazione è di competenza del dirigente della divisione su motivata proposta dell'economo

Art 30.

Commissione aggiudicatrice

La commissione aggiudicatrice è nominata annualmente con provvedimento del direttore generale. Essa è composta dal capo del servizio che la presiede, dal dirigente della divisione e dall'economo, salvo diversa disposizione del direttore generale.

Per casi particolari può essere anche costituita una commissione tecnico-consultiva, le cui risultanze dovranno far parte, ove si addivenga al contratto, della documentazione allegata Qualora l'amministrazione operi in difformità, dovrà esserne data motivazione

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Per la validità delle decisioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente

L'economo svolge anche le funzioni di segretario delle commissioni.

Art. 31.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale od un oggetto attinente ad un settore specifico, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 34

Art. 32.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte, ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni del contratto, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato fissato.

Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 34 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte da invitare alla gara è proposta dall'economo ed approvata dal dirigente della divisione assicurando la più ampia partecipazione alla gara.

Può essere istituito anche un albo di fornitori di fiducia dell'amministrazione.

Art. 33.

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

La commissione aggiudicatrice, di cui all'art. 30, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

Ad ogni gara viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale firmato dallo stesso e dal presidente.

La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una offerta valida.

Art. 34.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per la Cassa depositi e prestiti al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera d'invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per la Cassa depositi e prestiti:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero:

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2) la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di rifiutare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre un decimo alla media delle offerte valide

Art. 35.

Appalto-concorso

È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

Le ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa, nominata con provvedimento del direttore generale, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, alla analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

La commissione può deliberare il solo acquisto di uno o piu progetti presentati.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della Cassa depositi e prestiti, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 36.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando per qualsiasi motivo, la gara non sia stata aggiudicata,

2) per l'acquisto con o senza permuta di beni, la prestazione di servizi e la esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio della gara, ovvero nei casi previsti dalle norme speciali;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, convegni, congressi, mostre, manifestazioni, corsi e concorsi a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel tratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separati dalla prestazione principale, ovvero, benché separati, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale od all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la Cassa depositi e prestiti ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà od incompatibilità tecniche,

8) quando trattasi di acquisizione di lavori, forniture, servizi nonché di vendite, permute od alienazioni in genere di importo non superiore a duecentocinquanta milioni, al netto d'IVA, con esclusione dei casi in cui essi rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento od ampliamento di precedenti contratti.

I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione oppure dall'ufficio tecnico erariale. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative Nei casi indicati ai precedenti punti 4) e 8) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Con esclusione del caso previsto al punto 8), i motivi concreti per i quali si è ricorso alla trattativa privata, devono essere espressamente esposti nella deliberazione di cui al precedente art. 29

Art. 37.

Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta interessata.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta dell'accettazione dell'offerta

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora la ditta non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione o sottoscrizione del contratto, la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della eventuale cauzione provvisoria.

L'economato provvede a restituire tempestivamente alle ditte non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti, previa autorizzazione del presidente della commissione aggiudicatrice.

I contratti sono stipulati e/o modificati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti od a un suo delegato, in forma pubblica o privata secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

L'economo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti di cui ai commi precedenti dopo la stipulazione, autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

I processi verbali di aggiudicazione che tengano luogo dei contratti sono redatti da un funzionario della Cassa depositi e prestiti designato quale ufficiale rogante, con provvedimento del direttore generale, o — in casi eccezionali — dal notaio.

L'ufficiale rogante riceve i processi verbali di cui al comma precedente con l'osservanza delle norme prescritte dagli articoli 96, 99 e 100 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto non in contrasto con il presente regolamento

All'ufficiale rogante, per la sua funzione, non è dovuto alcun diritto contrattuale o indennità a carico dell'amministrazione o di terzi.

Art. 38.

Collaudo e/o regolare esecuzione
dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo e/o regolare esecuzione, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo e/o regolare esecuzione è eseguito dal personale della Cassa depositi e prestiti munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, o se occorra, da estranei appositamente incaricati.

La nomina del collaudatore è disposta dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera. spettivamente, L. 25 000.000 e L. 10.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un tecnico della Cassa depositi e prestiti designato dal dirigente della divisione.

Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto i lavori.

Per i lavori d'importo fino a L. 500.000 e le forniture di importo fino a L 5 000.000 l'attestazione predetta è rilasciata dall'economo

Art. 39.

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia una ditta di notoria solidità subordinatamente al miglioramento non inferiore al 2,5% del prezzo, ovvero sia un ente o un'amministrazione pubblica, nonché per i contratti di importo non superiore a L 25.000.000 IVA esclusa.

Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art 40.

Penalità

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempimento e quelle per ritardo nell'esecuzione in misura non inferiore allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

Si prescinde dalle penalità qualora il contraente sia un ente o un'amministrazione pubblica.

Art 41

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.

Condizioni e clausole contrattuali

I contratti devono avere termine e durata certi, e per le spese correnti, non possono superare i nove anni Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 29.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto

I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere e quietanzare incombe a colui che stipula per la Cassa depositi e prestiti ai sensi del precedente art. 37.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato alla Cassa depositi e prestiti nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi.

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si potrà far ricorso, ove possibile, alle norme del capitolato generale vigente in materia di forniture per conto del Provveditorato generale dello Stato e dei capitolati speciali tipo predisposti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art 43.

Servizi in economia

Possono essere approvvigionati dall'economo in economia, previa la sola autorizzazione del dirigene della divisione, i lavori e le forniture dei beni o dei servizi, ciascuno di importo non superiore a L. 25 000 000, al netto d'IVA, con esclusione dei casi in cui essi rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento od ampliamento di precedenti contratti.

Art. 44.

Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale della Cassa depositi e prestiti;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, ove l'importo dei lavori superi L 2.500.000, di tre preventivi o progetti contenenti le condizioni ritenute utili dalla Cassa depositi e prestiti

Si prescinde dall'acquisizione di tre preventivi nei casi di comprovata necessità ed urgenza dei lavori.

Art. 45.

Provviste in economia

Le provviste di forniture dei beni o dei servizi in economia, quando superino l'importo di L. 2.500.000, possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni ritenute utili dalla Cassa depositi e prestiti.

Si prescinde dall'acquisizione di tre preventivi nei casi di comprovata necessità ed urgenza delle provviste.

Art. 46.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessorie non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali la Cassa depositi e prestiti, non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione,

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte,

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 46-*bis*.

Lavori pubblici

Per quanto concerne i lavori pubblici trovano applicazione — a modifica delle norme del presente regolamento — le disposizioni contemplate dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 dalle sue successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione per i casi dagli stessi previsti

In particolare la valutazione degli elementi dell'offerta previsti dall'art. 21 della citata legge viene effettuta da una apposita commissione giudicatrice.

La citata commissione è composta — volta per volta — dal vice direttore generale o dal provveditore della Cassa, o da altro dirigente designato dal direttore generale della Cassa, che la presiede e da due o quattro altri membri scelti — mediante sorteggio — tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nell'albo professionale degli architetti o ingegneri nell'ambito di rose di tre candidati proposte dai rispettivi ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo scelti nell'ambito di rose di tre candidati proposte dalle facoltà di architettura o di ingegneria;

c) funzionari tecnici dell'amministrazione, scelti nell'ambito di rose di tre candidati proposte dall'amministrazione medesima

Le funzioni del segretario della commissione vengono svolte dall'economo.

Art. 46-*ter*.

Forniture di beni di importo pari o superiore a 200 mila ECU

Per quanto attiene alle forniture di beni di importo pari o superiore a 200 mila ECU trovano applicazione — a modifica delle norme del presente regolamento — le disposizioni contemplate dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, di recepimento delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, per i casi previsti dal decreto legislativo stesso.

Art. 46-*quater*.

Forniture di servizi di importo pari o superiore a 200 mila ECU

Per le forniture di servizi di importo pari o superiore a 200 mila ECU trovano applicazione — a modifica delle norme del presente regolamento — le disposizioni contemplate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva 95/50/CEE, per i casi previsti dal decreto legislativo stesso.

Titolo IV

PROVVEDITORATO E SERVIZI TECNICI

Art. 47.

Economato e cassa

L'economato e cassa è un ufficio speciale posto alle dirette dipendenze del dirigente della divisione. Ad esso è preposto l'economo il quale, per le sue specifiche competenze, risponde direttamente al direttore generale.

Art. 48.

Nomina dell'economo

L'incarico di economo è conferito, con provvedimento del direttore generale da comunicarsi al consiglio di amministrazione, ad un funzionario della Cassa depositi e prestiti.

L'economo può rilasciare deleghe specifiche nell'ambito delle proprie competenze.

L'economo è il consegnatario dei beni mobili ed immobili.

Art. 49.

Compiti attribuiti all'economo

All'economo sono affidati i seguenti compiti:

a) il coordinamento dell'attività e l'organizzazione dell'ufficio cassa, dell'autorimessa e dei magazzini;

b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili ed immobili, della quadreria e quant'altro costituisce la dotazione degli uffici, magazzini, laboratori, officine, centro stampa, centro elettronico ed autorimessa;

c) la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo e dei beni ad essi assimilati, ai sensi del precedente art. 25;

d) l'iscrizione negli inventari dei beni, la ricognizione dei beni stessi e la rinnovazione degli inventari secondo il disposto dell'art. 24 del presente regolamento;

e) l'acquisto, l'alienazione e la cancellazione dall'apposito inventario del materiale bibliografico secondo le norme previste dal presente regolamento,

f) la predisposizione degli atti e gli adempimenti in materia contrattuale;

g) la liquidazione delle spese concernenti l'acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori;

h) l'ordinazione e l'esecuzione delle spese a valere sul fondo a disposizione del cassiere, nonché di quelle in economia.

Art. 50.

Ufficio di cassa interno

L'ufficio di cassa interno è affidato ad un cassiere, il quale è funzionalmente alle dipendenze dell'economo

Art. 51

Nomina del cassiere

L'incarico di cassiere è conferito con provvedimento del direttore generale ad un impiegato della Cassa depositi e prestiti su proposta dell'economo

Con tale provvedimento il direttore generale può anche designare un impiegato incaricato di sostituire il cassiere titolare in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 52.

Compiti attribuiti al cassiere

Il cassiere deve curare·

a) la riscossione ed il pagamento di piccole entrate e spese non demandate al servizio di tesoreria;

b) la riscossione ed il pagamento delle spese e delle anticipazioni che gravano sul fondo a disposizione di cui al successivo art 55,

c) la riscossione ed il pagamento dei compensi e delle competenze di cui all'ultimo comma del precedente art. 7;

d) le anticipazioni sulle spese di viaggio ed indennità da corrispondere ai dipendenti od a persone comunque incaricate di eseguire missioni di servizio;

e) le riscossioni ed i pagamenti, per conto dei terzi interessati, concernenti i servizi dei depositi e delle cooperative:

f) la custodia dei valori disposta dall'amministrazione,

g) la custodia della carta e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto

Art. 53.

Durata degli incarichi dell'economo e del cassiere

Gli incarichi per le funzioni di economo, di cassiere e di sostituto cassiere, vengono conferiti per una durata determinata non superiore a tre anni e sono rinnovabili.

Art. 54.

Vigilanza

L'economo è responsabile di tutte le gestioni affidategli ed è soggetto alla vigilanza del dirigente della divisione.

Art. 55.

Gestione di entrate eventuali e del fondo per piccole spese

La riscossione di entrate eventuali di cui alle lettere. *a), c)* ed *e)* del precedente art. 52 viene effettuata dal cassiere sulla base di reversali di incasso emesse dall'ufficio che dispone l'introito e staccate da apposito bollettario a madre e figlia, previamente bollato e numerato ad ogni pagina, dal capo della divisione provveditorato e servizi tecnici.

A fronte di ciascuna riscossione viene emessa dal cassiere una ricevuta staccata anch'essa da apposito bollettario a madre e figlia, previamente bollato e numerato ad ogni pagina, dal capo della divisione predetta.

Alla fine di ogni mese e, comunque quando si raggiungono introiti non superiori a L. 1.000 000, il cassiere versa in tesoreria centrale la disponibilità del periodo, trattenendo, quale giustificativo di prelevamento della propria cassa, la quietanza rilasciata dalla tesoreria medesima.

Entro la prima decade del trimestre successivo a quello di competenza, gli introiti devono essere rendicontati dal cassiere con i rispettivi documenti giustificativi, tramite l'economo, al dirigente della propria divisione

Il relativo rendiconto viene poi trasmesso al servizio ragioneria (divisione III), per gli adempimenti contabili di competenza.

Per quanto riguarda le piccole spese, il cassiere è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio di amministrazione e, comunque, di importo non superiore a L. 25.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo a disposizione il cassiere provvede al pagamento ed alle anticipazioni delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e mensili, delle spese di rappresentanza, e di ogni altro lavoro, fornitura dei beni o dei servizi, ciascuno di importo non superiore a L 2.500.000.

Possono gravare sul fondo le anticipazioni sulle missioni di servizio disposte dal direttore generale.

Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione dell'economo.

I pagamenti eseguiti sul fondo a disposizione devono essere rendicontati, con i relativi documenti giustificativi, dal cassiere, tramite l'economo, al proprio dirigente ed il relativo rendiconto è poi trasmesso al servizio ragioneria (divisione IV) per le successive incombenze contabili.

Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce, mediante versamento in tesoreria, le disponibilità residue del fondo

Art 56.

Riscossioni per delega

Il cassiere può essere delegato a riscuotere ed a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti della Cassa depositi e prestiti e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile

È ammessa la facoltà da parte del personale dipendente di richiedere il pagamento delle proprie competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome.

Art 57

Scritture contabili dell'economo

L'economo deve tenere:

1) il registro dell'inventario dei beni immobili;

2) il registro dell'inventario dei beni mobili;

3) il giornale degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili;

4) il registro di carico e scarico dei materiali di consumo

I registri sopra indicati devono essere a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio e della sigla del dirigente della divisione, della dichiarazione da parte dello stesso dirigente attestante il numero delle pagine di cui i registri si compongono.

È in facoltà dell'economo di tenere i registri partitari sui quali sono riportati il carico e lo scarico dei materiali impiegati nei lavori eseguiti nei laboratori, officine, centri stampa ed elettronico.

Art 58.

Scritture contabili del cassiere

Il cassiere ha l'obbligo di tenere i seguenti registri a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio e della sigla del dirigente della divisione nonché della dichiarazione del dirigente stesso attestante il numero delle pagine di cui il registro si compone:

a) il registro di cassa cronologico per tutte le entrate e le uscite di cassa;

b) il registro dei valori ricevuti in custodia.

Nel predetto registro cronologico deve essere indicato il fondo di cassa complessivo e dimostrata la situazione del fondo stesso ripartitamente per ciascuna gestione.

Il registro stesso è chiuso al termine di ogni giornata.

È in facoltà del cassiere di tenere i registri partitari nei quali sono riportate le singole operazioni del registro cronologico generale.

Il cassiere è inoltre tenuto a conservare i tabulati, in ordine cronologico, relativi al pagamento delle competenze al personale.

Art. 59.

Divieto di tenere altre gestioni

Il cassiere non può tenere altre gestioni di cassa all'infuori di quelle indicate nei precedenti articoli ed è responsabile della regolarità delle operazioni di cassa, del numerario e di ogni altro valore che gli venga affidato

Il denaro ed i valori devono essere custoditi in cassaforte.

Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di valore senza specifico ordine di custodia firmato dal dirigente della divisione o dall'economo.

Art 60.

Indennità

All'economo ed al cassiere è corrisposta, rispettivamente, un'indennità di carica ed una indennità di rischio, nell'ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione.

Al sostituto del cassiere spettano analoghe indennità in misura proporzionale all'attività svolta quale sostituto.

Art 61

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture patrimoniali e finanziarie, in relazione alle effettive esigenze, è consentito l'uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplificazioni delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Art. 62.

Attribuzioni particolari del dirigente della divisione provveditorato e servizi tecnici

Al dirigente preposto alla divisione provveditorato e servizi tecnici spetta in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi o da regolamenti;

b) la propulsione, il coordinamento, l'organizzazione la vigilanza e il controllo dei dipendenti uffici:

economato e cassa; tecnico; operativi.

Sono da ricomprendere fra quest'ultimi — salvo diversa disposizione del direttore generale — il centro stampa; il centro tecnologico, l'ufficio manutenzione, laboratori e officine; il servizio automobilistico, di fattorino e di manovalanza;

c) la cura dei rapporti con il personale dei servizi di custodia;

d) l'adozione degli atti obbligatori dei dipendenti uffici, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto l'intervento di altri organi amministrativi o tecnici;

e) l'esecuzione delle indagini di mercato relative ai lavori e forniture di beni e servizi, nonché l'aggiornamento dell'albo fornitori;

f) la custodia degli atti riservati e delle commissioni aggiudicatrici e tecniche;

g) la vigilanza sulla funzionalità e la fornitura dei servizi, dei lavori e dei beni, al fine di assicurare che gli stessi siano debitamente eseguiti;

h) l'ordinazione delle spese relative alla esecuzione dei lavori ed alla fornitura dei beni servizi;

i) la richiesta di consulenza e pareri.

Art. 63.

Incarichi particolari

Nel caso di conferimento dell'incarico di economo al dirigente della divisione, le attribuzioni conferite a quest'ultimo — ad eccezione di quelle disposte dagli articoli 47 e 62 del presente regolamento — sono trasferite per tutta la durata del suddetto incarico al capo del servizio affari generali e personale.

È in facoltà del direttore generale conferire congiuntamente gli incarichi di economo e di cassiere ad un unico funzionario della Cassa depositi e prestiti.

Art. 64.

Limiti di valore

I limiti di valore indicati nel presente regolamento possono essere modificati con provvedimento del direttore generale sentito il consiglio di amministrazione.

95A5019

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Alba» in Valli del Pasubio

Con provvedimento n. 3376 del 6 giugno 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Alba S.r.l., in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), viale Trieste n. 14 - C.F. 0235040240 - ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Alba», in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento d'imbottigliamento è stata assunta dal dott Camporese Renzo.

95A4993

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11.

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI S.a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 3 0 9 5 *

L. 1.300